SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 settembre 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ministero dell'economia e delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Strongoli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Strongoli (Crotone);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Strongoli (Crotone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Paolo D'Alessio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 agosto 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Strongoli (Crotone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 3 agosto 2023.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Crotone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 3 agosto 2023.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi pe far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Strongoli (Crotone) ed alla nomina di commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Paolo D'Alessio viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Crotone.

Roma, 10 agosto 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A05238

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Petacciato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 sono stati eletti il consiglio comunale di Petacciato (Campobasso) ed il sindaco nella persona del sig. Roberto Di Pardo;

Vista la deliberazione n. 16 del 27 luglio 2023, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Roberto Di Pardo dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Petacciato (Campobasso) è sciolto.

Dato a Roma, addì 31 agosto 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Petacciato (Campobasso) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Roberto Di Pardo.

In occasione delle consultazioni elettorali del 25 e 26 giugno 2023 il sig. Roberto Di Pardo è stato eletto alla carica di consigliere della Regione Molise.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 16 del 27 luglio 2023, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Petacciato (Campobasso).

Roma, 14 agosto 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A05239

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 14 settembre 2023.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Mela Rossa Cuneo».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione del 1° aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 223/2013 della Commissione del 6 marzo 2013 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Mela Rossa Cuneo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti

agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 25 ottobre 2013;

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio per la valorizzazione e tutela della Mela Rossa Cuneo IGP con sede in via Caraglio, 16 - 12100 Cuneo, soggetto non riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che il decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, recante la procedura a livello nazionale per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, prevede all'art. 13 che la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o IGP possa essere presentata dal relativo consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, da soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata dell'ultimo anno solare/campagna produttiva, nonché una percentuale pari almeno al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo;

Considerato che dai riscontri effettuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Piemonte, è risultato che la richiesta presentata dal Consorzio per la valorizzazione e tutela della Mela Rossa Cuneo IGP soddisfi tale condizione.

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte con comunicazione protocollo PQAI IV n. 0635214 del 12 dicembre 2022 - ai sensi del sopra citato decreto 14 ottobre 2013, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto che la domanda di modifica rientra nell'ambito delle modifiche ordinarie così come stabilito dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117;

Visto il comunicato del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 181 del 4 agosto 2023 a seguito della riunione di pubblico accertamento prevista all'art. 8 del decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, tenutasi a Cuneo in data 11 luglio 2023 con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Mela Rossa Cuneo» ai fini della presentazione di opposizioni, come previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012;

Considerato che entro il termine previsto dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di che trattasi;

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Mela Rossa Cuneo»;

Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione, e del relativo documento unico consolidato, come prescritto dal regolamento dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Mela Rossa Cuneo», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 181 del 4 agosto 2023.

2. Il disciplinare di produzione consolidato della indicazione geografica protetta «Mela Rossa Cuneo», ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della indicazione geografica protetta «Mela Rossa Cuneo» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «MELA ROSSA CUNEO»

Art. 1.

Nome del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Mela Rossa Cuneo» e riservata alle mele che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Le mele denominate «Mela Rossa Cuneo» IGP vengono prodotte utilizzando esclusivamente i gruppi varietali di mele:

a) Red Delicious;

b) Gala;

c) Fuji;

d) Braeburn.

Devono inoltre possedere le seguenti caratteristiche:

Red Delicious:

epicarpo rosso intenso vinoso, con estensione ≥ 90% della superficie della buccia; esente da untuosità e rugginosità, confinata all'interno della cavita peduncolare;

forma tronco-conica;

calibro diametro ≥ 65 mm, oppure peso ≥ 155 g;

tenore zuccherino ≥ 11 °Brix;

polpa color bianco o bianco crema, talora con sfumature e venature verde chiaro; consistenza fondente;

durezza ≥ 5 kg /cm2;

Gala:

epicarpo rosso intenso brillante, con estensione ≥ 80% della superficie della buccia; distribuzione prevalentemente striata, talora sfumata;

forma da sferoidale a tronco-conica;

calibro diametro ≥ 65 mm, oppure peso ≥ 155 g;

tenore zuccherino ≥ 12 °Brix;

polpa color bianco crema, soda, croccante e succosa, di fine tessitura;

durezza ≥ 5 kg /cm2;

Fuji:

epicarpo rosso da chiaro a intenso, con estensione ≥ 60% della superficie della buccia;

forma da sferoidale a cilindrica;

calibro diametro ≥ 65 mm, oppure peso ≥ 155 g;

tenore zuccherino ≥ 12 °Brix;

polpa colore bianco o bianco crema; soda, di tessitura fine croccante e succosa;

durezza ≥ 6 kg /cm2;

Braeburn:

epicarpo dal rosso arancio al rosso intenso, prevalentemente striato, con estensione ≥ 80% della superficie;

forma da sferoidale a tronco conica;

calibro diametro ≥ 65 mm, oppure peso ≥ 155 g;

tenore zuccherino ≥ a 11,5 °Brix;

polpa colore bianco o bianco crema; consistente, di tessitura fine croccante e succosa;

durezza ≥ 6 kg /cm2.

Al momento dell'immissione al consumo i frutti devono essere interi, di aspetto fresco e sano, puliti e privi di sostanze ed odori estranei, in possesso dei requisiti stabiliti dalle categorie commerciali extra e I.

I requisiti qualitativi minimi richiesti relativi ai diversi gruppi varietali e categorie sono quelli stabiliti dalla normativa comunitaria.

Per le mele destinate esclusivamente alla trasformazione sono previsti tutti i requisiti richiesti dal disciplinare di produzione, con l'eccezione di categoria, calibro o peso, durezza. Tali frutti possono fregiarsi della denominazione «Mela Rossa Cuneo» I.G.P. ma non possono essere destinati tal quali al consumatore finale.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Mela Rossa Cuneo» comprende i seguenti comuni situati in parte nella Provincia di Cuneo ed in parte in quella di Torino ad un'altitudine compresa tra 280 e 650 m s.l.m.

I comuni della Provincia di Cuneo sono i seguenti:

Bagnolo Piemonte, Barge, Borgo San Dalmazzo, Boves, Brondello, Busca, Caraglio, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Cervere, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Dronero, Envie, Fossano, Lagnasco, Manta, Martiniana Po, Pagno, Piasco, Revello, Rossana, Sant'Albano Stura, Salmour, Saluzzo, Sanfront, Savigliano, Scarnafigi, Tarantasca, Valgrana, Venasca, Verzuolo, Villafalletto, Villar San Costanzo.

I comuni della Provincia di Torino sono i seguenti:

Bibiana, Bricherasio, Campiglione Fenile, Cavour, Garzigliana, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Osasco , S. Secondo di Pinerolo, Pinerolo.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e del relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Le distanze ed i sesti di impianto sono quelli normalmente utilizzati nell'area di coltivazione della «Mela Rossa Cuneo». La densità massima di impianto non deve essere superiore alle 4.000 piante/ettaro, le forme di allevamento devono massimizzare la permeabilità della chioma alla radiazione luminosa, la quale rappresenta il fattore determinante al fine dell'ottenimento della tipica colorazione dei frutti.

La particolare brillantezza dell'epicarpo viene ottenuta attraverso gli indispensabili interventi di potatura, nella misura di un intervento invernale e di almeno un intervento di potatura estiva. Tale secondo intervento e finalizzato a garantire la ottimale illuminazione dei frutti necessaria a far sviluppare la tipica colorazione dei frutti. L'irrigazione può essere effettuata sia «per scorrimento», sia con impianti di distribuzione localizzata, i quali consentono di dosare gli apporti agli effettivi fabbisogni idrici.

Al fine di ottenere la ottimale qualità e conservabilità, la raccolta è effettuata al raggiungimento del corretto grado di maturazione di ogni singola cultivar. Deve essere eseguita con un accurato distacco dei frutti.

L'inizio del periodo di raccolta coincide con il momento in cui il frutto raggiunge la colorazione rossa ottimale.

La produzione unitaria massima ammessa per la «Mela Rossa Cuneo» e di 60 t/ha.

La conservazione della «Mela Rossa Cuneo» IGP avviene, secondo i metodi tradizionali, attraverso la tecnica della refrigerazione, assicurando valori di temperatura, di umidita e di composizione atmosferica tali da preservarne le peculiari caratteristiche qualitative.

Tra le pratiche di conservazione, prima del confezionamento, e ammessa la ceratura del prodotto con cere naturali (*coating*) previste dalla normativa sanitaria.

Le mele denominate «Mela Rossa Cuneo» devono essere confezionate in imballaggi o confezioni tali da consentire la chiara identificazione del prodotto.

La commercializzazione della «Mela Rossa Cuneo» IGP deve essere effettuata esclusivamente nel periodo sotto indicato:

Gala da inizio agosto a fine maggio;

Red Delicious da inizio settembre a fine giugno;

Braeburn da fine settembre a fine luglio;

Fuji da inizio ottobre a fine luglio.

Art. 6.

Legame con il territorio

La peculiarità estetica e gustativa della «Mela Rossa Cuneo» è il risultato della favorevole interazione tra l'ambiente di produzione descritto all'art. 3 e i gruppi varietali descritti all'art. 2.

Alla qualità della colorazione rossa concorrono i tre seguenti fenomeni fisico-climatici, che si verificano grazie all'*unicum* orografico costituito dalla balconata della stretta fascia di altipiano sospesa tra le Alpi occidentali e la pianura padana.

L'ampiezza delle escursioni termiche circadiane nel periodo precedente la raccolta.

La contiguità da un lato alla catena alpina, dall'altro alla pianura padana - a partire dalla tarda estate e per tutto il periodo autunnale, in corrispondenza dell'evoluzione pre-raccolta della maturazione delle varietà che costituiscono la «Mela Rossa Cuneo» - determina escursioni termiche tra il giorno e la notte, con valori medi nel periodo pari a 13,8° C. Tali valori rappresentano un'ampiezza insolita, rispetto a quelli generalmente registrati per la maggior parte delle regioni pomicole europee, sia montane sia di pianura, laddove gli sbalzi termici sono prevalentemente imputabili al rapido passaggio di perturbazioni meteorologiche.

L'umettamento della buccia, causato dalle gocce di rugiada che si forma nelle ore più fredde della notte, da origine ad un ciclo di bagnatura/asciugatura. Nell'area di pianura sottostante l'altipiano dove è prevista la coltivazione della «Mela Rossa Cuneo» nei decenni passati era pratica comune aspergere con acqua refrigerata la chioma dei meli nelle notti in cui la temperatura non scendeva rispetto ai valori diurni. Si tentava in tal modo di imitare l'effetto di escursione termica e bagnatura del frutto, che avviene naturalmente sull'altipiano sovrastante. Le «brezze di monte» a senso alternato mattino/sera accentuano e accelerano i cicli circadiani di temperatura e umettamento.

I fenomeni fisici sopra descritti interagiscono con la radiazione luminosa sulla formazione e sull'evoluzione degli antociani, i pigmenti antiossidanti responsabili del colore dell'epicarpo delle mele.

Le escursioni termiche sono strettamente correlate alla formazione dei pigmenti del colore. L'estensione del colore percepibile dall'occhio umano dipende dalla percentuale di cellule con i pigmenti del colore, non già da una maggior o minor diluizione degli antociani nelle cellule. Il ciclo di umettamento/asciugatura, determinando la qualità della radiazione luminosa, interagisce nel processo evolutivo degli antociani, a partire dai composti precursori fino ai fenomeni degenerativi.

Sotto il profilo pedologico, il territorio della «Mela Rossa Cuneo» è ampiamente vocato alla coltura dei fruttiferi, ed in particolare del melo. Secondo la «Carta dei suoli del territorio frutticolo piemontese occidentale» si incontrano terreni di origine alluvionale, più o meno recenti, a stratigrafia evoluta, dotati di orizzonti di accumulo limosi o più raramente argillosi, accomunati dalla presenza di un substrato ghiaioso relativamente superficiale.

I fattori ambientali, pedo-climatici, socio-economici e paesaggistici, in sinergia con l'opera dell'uomo che, grazie alle sue capacita ed esperienza, alla tradizione produttiva locale (ivi compresi il mantenimento delle tradizionali tecniche di coltivazione nel rispetto e nella tutela delle vallate e delle montagne cuneesi), contribuiscono a conferire alla «Mela Rossa Cuneo» caratteristiche uniche.

La vocazione produttiva di mele a buccia rossa del nostro territorio e ben descritta nel documento elaborato dalla Università di scienze gastronomiche di Pollenzo (CN). Il pensiero illuminista settecentesco fece nascere, in Piemonte, accademie e associazioni agrarie cui si deve una intensa attività di ricerca varietale, di diffusione di nuove cultivar e di messa a punto di tecniche colturali impostate su basi scientifiche. Si crearono così le condizioni per la diffusione di varietà di mele a buccia rossa particolarmente apprezzate per la capacita di esprimere nell'ambiente cuneese una particolare intensità e brillantezza di colore.

Lo sviluppo della moderna melicoltura cuneese è riconducibile agli anni '50 e '60 del XX secolo e lentamente nel panorama varietale le mele a buccia rossa cominciarono ad espandersi fino a divenirne, ai giorni nostri, il gruppo prevalente. Negli anni '60 e '70 la dicitura «Mela Rossa Cuneo» viene istituzionalizzata e comincia a comparire nei documenti contabili e nei fogli di viaggio del prodotto destinato al mercato interno; e di quegli anni la prima campagna promozionale che parla di «Mela Rossa Cuneo»; negli anni '80 accompagna in fattura le spedizioni di prodotto all'estero. Negli stessi anni la «Mela Rossa Cuneo» diviene oggetto di mostre pomologiche destinate ad un pubblico di frutticoltori professionali ma anche di consumatori e progressivamente consolida, nel primo decennio del XXI secolo, una sua identificazione commerciale in progetti di valorizzazione commerciale nei punti vendita della GDO del nord ovest italiano.

Art. 7.

Controlli

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare sono svolti dall'Istituto Nord Ovest Qualità soc. coop - INOQ, con sede a Moretta (CN), Piazza Carlo Alberto Grosso, 72, P. IVA 02668340041 - tel. 0172 911323, fax 0172 911320, e-mail inoq@inoq.it

Art. 8.

Etichettatura e confezionamento

La «Mela Rossa Cuneo» viene immessa al consumo utilizzando gli imballaggi ammessi dalla normativa vigente.

L'identificazione del prodotto IGP dovrà avvenire sulle confezioni e/o sui singoli frutti su cui dovrà apparire la dicitura «Mela Rossa Cuneo» IGP in modo chiaro e perfettamente leggibile e con dimensione prevalente su ogni altra dicitura presente.

Nel caso di identificazione mediante bollino la bollinatura dovrà interessare almeno il 70% dei frutti.

Sulle confezioni dovrà inoltre essere riportato il simbolo comunitario della IGP.

È consentito in abbinamento alla dicitura «Mela Rossa Cuneo» IGP, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

Nella designazione è, comunque, vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione di origine non espressamente prevista dal presente disciplinare o di indicazioni complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.

L'identificazione del prodotto IGP destinato esclusivamente alla trasformazione, che non può essere destinato tal quale al consumatore finale, dovrà avvenire in imballaggi o contenitori conformi alla normativa vigente, che dovranno riportare la dicitura «Mela Rossa Cuneo IGP destinata alla trasformazione».

ALLEGATO *B*

DOCUMENTO UNICO
[Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012
sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari]

«MELA ROSSA CUNEO»

N. CE: [esclusivamente per uso UE]

☒IGP ☐ DOP

1. DENOMINAZIONE
“MELA ROSSA CUNEO”
2. STATO MEMBRO O PAESE TERZO
Italia
3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO AGRICOLO O ALIMENTARE
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
Le mele denominate «Mela Rossa Cuneo» IGP vengono prodotte utilizzando esclusivamente le seguenti varietà di mele e i loro cloni:
a) Red Delicious
b) Gala
c) Fuji
d) Braeburn
Devono inoltre possedere le seguenti caratteristiche:
Red Delicious
Epicarpo: rosso intenso vinoso, con estensione ≥ 90 % della superficie della buccia esente da untuosità e rugginosità, confinata all’interno della cavità peduncolare.
Calibro: diametro ≥ 65 mm, oppure peso ≥ 155 g.
Tenore zuccherino: ≥ 11 °Brix.
Durezza polpa: ≥ 5 kg.
Gala
Epicarpo: rosso intenso brillante, con estensione ≥ 80 % della superficie della buccia; distribuzione prevalentemente striata, talora sfumata.
Calibro: diametro ≥ 65 mm, oppure peso ≥ 155 g.
Tenore zuccherino: ≥ 12 °Brix.
Durezza polpa: ≥ 5 kg.
Fuji
Epicarpo: rosso da chiaro a intenso, con estensione ≥ 60 % della superficie della buccia.
Calibro: diametro ≥ 65 mm, oppure peso ≥ 155 g.
Tenore zuccherino: ≥ 12 °Brix.
Durezza polpa: ≥ 6 kg.
Braeburn
Epicarpo: dal rosso arancio al rosso intenso, prevalentemente striato, con estensione ≥ 80 % della superficie.
Calibro: diametro ≥ 65 mm, oppure peso ≥ 155 g.
Tenore zuccherino: ≥ a 11,5 °Brix.
Durezza polpa: ≥ 6 kg.

Al momento dell’immissione al consumo i frutti devono essere interi, di aspetto fresco e sano, puliti e privi di sostanze ed odori estranei, in possesso dei requisiti stabiliti della categorie commerciali Extra e I.

I requisiti qualitativi minimi richiesti relativi alle diverse varietà e categorie sono quelli stabiliti dalla normativa comunitaria, ai sensi del regolamento (UE) n. 543/2011.

Per le mele destinate esclusivamente alla trasformazione sono previsti tutti i requisiti richiesti dal disciplinare di produzione, con l’eccezione di categoria, calibro, durezza. Tali frutti possono fregiarsi della «Mela Rossa Cuneo» I.G.P. ma non possono essere destinati tal quali al consumatore finale.

3.3. Materie prime
-
3.4. Alimenti per animali
-
3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi di coltivazione e raccolta della «Mela Rossa Cuneo» IGP devono avvenire nell’area geografica delimitata.

3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione

La conservazione della «Mela Rossa Cuneo» IGP avviene, secondo i metodi tradizionali, attraverso la tecnica della refrigerazione, assicurando valori di temperatura, di umidità e di composizione atmosferica tali da preservarne le peculiari caratteristiche qualitative.

Tra le pratiche di conservazione, prima del confezionamento, è ammessa la ceratura del prodotto con cere naturali (*coating*) previste dalla normativa sanitaria.

La commercializzazione della «Mela Rossa Cuneo» deve essere effettuata esclusivamente nel periodo sotto indicato:

Gala: da inizio agosto a fine maggio;

Red Delicious: da inizio settembre a fine giugno;

Braeburn: da fine settembre a fine luglio;

Fuji: da inizio ottobre a fine luglio.

3.7. Norme specifiche relative all'etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Le mele denominate «Mela Rossa Cuneo» devono essere confezionate in imballaggi o confezioni tali da consentire la chiara identificazione del prodotto. L'identificazione del prodotto dovrà avvenire sulle confezioni o sui singoli frutti su cui dovrà apparire la dicitura «Mela Rossa Cuneo» IGP in modo chiaro e perfettamente leggibile e con dimensione prevalente su ogni altra dicitura presente.

Nel caso di identificazione mediante bollino, la bollinatura dovrà interessare almeno il 70% dei frutti.

È consentito in abbinamento all'indicazione geografica protetta, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

L'identificazione del prodotto IGP destinato esclusivamente alla trasformazione, che non può essere destinato tal quale al consumatore finale, dovrà avvenire in imballaggi o contenitori conformi alla normativa vigente, che dovranno riportare la dicitura «Mela Rossa Cuneo IGP destinata alla trasformazione».

4. DELIMITAZIONE CONCISA DELLA ZONA GEOGRAFICA

La zona di produzione della «Mela Rossa Cuneo» comprende i comuni situati in parte nella Provincia di Cuneo ed in parte in quella di Torino ad un'altitudine compresa tra 280 e 650 m s.l.m.

I comuni della Provincia di Cuneo sono: Bagnolo Piemonte, Barge, Borgo San Dalmazzo, Boves, Brondello, Busca, Caraglio, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Cervere, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Dronero, Envie, Fossano, Lagnasco, Manta, Martiniana Po, Pagno, Piasco, Revello, Rossana, Sant'Albano Stura, Salmour, Saluzzo, Sanfront, Savigliano, Scarnafigi, Tarantasca, Valgrana, Venasca, Verzuolo, Villafalletto, Villar San Costanzo.

I comuni della Provincia di Torino sono i seguenti: Bibiana, Bricherasio, Campiglione Fenile, Cavour, Garzigliana, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Osasco, S. Secondo di Pinerolo, Pinerolo.

5. LEGAME CON LA ZONA GEOGRAFICA

5.1. Specificità della zona geografica

La porzione di territorio della Regione Piemonte interessata, si identifica con un altipiano presente lungo la catena alpina occidentale costituita dalle Alpi Marittime e Cozie e si configura come un *unicum* orografico costituito dalla balconata della stretta fascia di altipiano sospesa tra le Alpi occidentali e la pianura padana.

Il territorio identificato rappresenta la principale zona di produzione di mele della Regione Piemonte, dove la coltivazione di mele a buccia rossa ha trovato la sua origine, il suo sviluppo e la sua localizzazione territoriale.

Gli ambienti di coltivazione della «Mela Rossa Cuneo» occupano un territorio a cavallo delle province piemontesi di Cuneo e Torino e sono infatti da un punto di vista storico e geografico particolarmente vocati nell'esaltare la colorazione antocianica delle mele li prodotte. L'altitudine, la latitudine, la conformazione orografica, i fattori climatici e la particolare intensità di irraggiamento solare rappresentano le caratteristiche ambientali del territorio.

La contiguità da un lato alla catena alpina, dall'altro alla pianura padana - a partire dalla tarda estate e per tutto il periodo autunnale, in corrispondenza dell'evoluzione pre-raccolta della maturazione delle varietà che costituiscono la «Mela Rossa Cuneo» - determina escursioni termiche tra il giorno e la notte, con valori medi nel periodo pari a 13,8 °C. Tali valori rappresentano un'ampiezza insolita, rispetto a quelli generalmente registrati per la maggior parte delle regioni pomicole europee, sia montane sia di pianura, laddove gli sbalzi termici sono prevalentemente imputabili al rapido passaggio di perturbazioni meteorologiche.

5.2. Specificità del prodotto

Le caratteristiche peculiari fondanti la reputazione della «Mela Rossa Cuneo» sono costituite dalla caratteristica sovracolorazione rossa della buccia, che influisce sull'aspetto del prodotto sia per quanto riguarda l'estensione del sovracolore (percentuale della buccia ricoperta dal sovracolore), sia sulla particolare brillantezza della colorazione dell'epicarpo. Queste caratteristiche conferiscono alla «Mela Rossa Cuneo» una propria specifica identità nei mercati locali, regionali, nazionali ed esteri.

5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto:

La peculiarità estetica della «Mela Rossa Cuneo» è il risultato della favorevole interazione tra la zona geografica di produzione e le varietà e i cloni di mele tradizionalmente utilizzati.

Alla qualità della colorazione rossa concorrono i tre seguenti fenomeni fisico-climatici, che si verificano grazie alle caratteristiche della zona geografica:

l'ampiezza insolita delle escursioni termiche circadiane nel periodo precedente la raccolta;

l'umettamento della buccia, causato dalle gocce di rugiada che si verifica nelle ore più fredde della notte e che dà origine ad un caratteristico ciclo di bagnatura/asciugatura dell'epidermide del frutto;

le «brezze di monte» a senso alternato mattino/sera accentuano e accelerano i cicli circadiani di temperatura e umettamento.

Questi fenomeni fisici interagiscono con la radiazione luminosa sulla formazione e sull'evoluzione degli antociani, i pigmenti antiossidanti responsabili del colore dell'epicarpo delle mele. Le escursioni termiche sono strettamente correlate alla formazione dei pigmenti del colore. L'estensione del colore percepibile dall'occhio umano dipende dalla percentuale di cellule con i pigmenti del colore, non già da una maggior o minor diluizione degli antociani nelle cellule. Il ciclo di umettamento/asciugatura, interagendo con la qualità della radiazione luminosa, influisce sul processo evolutivo degli antociani.

La vocazione produttiva di mele a buccia rossa della zona geografica è ben descritta nel documento elaborato dalla Università di scienze gastronomiche di Pollenzo (CN). Il pensiero illuminista settecentesco fece nascere, in Piemonte, accademie e associazioni agrarie cui si deve una intensa attività di ricerca varietale, di diffusione di nuove cultivar e di messa a punto di tecniche colturali impostate su basi scientifiche. Si crearono così le condizioni per la diffusione di varietà di mele a buccia rossa particolarmente apprezzate per la capacità di esprimere nell'ambiente cuneese una particolare intensità e brillantezza di colore.

Lo sviluppo della moderna melicoltura cuneese è riconducibile agli anni '50 e '60 del XX secolo e lentamente nel panorama varietale le mele a buccia rossa cominciarono ad espandersi fino a divenirne, ai giorni nostri, il gruppo prevalente. Negli anni '60 e '70 la dicitura «Mela Rossa Cuneo» viene istituzionalizzata e comincia a comparire nei documenti contabili e nei fogli di viaggio del prodotto destinato al mercato interno; è di quegli anni la prima campagna promozionale che parla di «Mela Rossa Cuneo»; negli anni '80 accompagna in fattura le spedizioni di prodotto all'estero. Negli stessi anni la «Mela Rossa Cuneo» diviene oggetto di mostre pomologiche destinate ad un pubblico di frutticoltori professionali ma anche di consumatori e progressivamente consolida, nel primo decennio del XXI secolo, una sua identificazione commerciale in progetti di valorizzazione commerciale nei punti vendita della GDO del nord ovest italiano.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare (Articolo 8, del regolamento (UE) n. 1151/2012)

Questa amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta modifica della IGP «Mela Rossa Cuneo» nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 4 agosto 2023.

23A05258

DECRETO 15 settembre 2023.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione del 1° aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 1050/2007 della Commissione del 12 settembre 2007 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 251 del 25 ottobre 2013;

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio per la valorizzazione e tutela della Castagna Cuneo IGP con sede in via Caraglio n. 16 - 12100 Cuneo, soggetto non riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.

Considerato che il decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, recante la procedura a livello nazionale per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, prevede all'art. 13 che la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o IGP possa essere presentata dal relativo Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, da soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata dell'ultimo anno solare/campagna produttiva, nonché una percentuale pari almeno al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo.

Considerato che dai riscontri effettuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Piemonte, è risultato che la richiesta presentata dal Consorzio per la valorizzazione e tutela della Castagna Cuneo IGP soddisfi tale condizione;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte con comunicazione protocollo PQAI4 n. 0256921 del 17 maggio 2023 ai sensi del sopra citato decreto 14 ottobre 2013, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto che la domanda di modifica rientra nell'ambito delle modifiche ordinarie così come stabilito dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117;

Visto il comunicato del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 181 del 4 agosto 2023 a seguito della riunione di Pubblico accertamento prevista all'art. 8 del decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, tenutasi a Cuneo in data 11 luglio 2023 con il quale è stata resa pubblica la Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» ai fini della presentazione di opposizioni, come previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012;

Considerato che entro il termine previsto dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di che trattasi;

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo»;

Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione, e del relativo documento unico consolidato, come prescritto dal regolamento dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 181 del 4 agosto 2023.

2. Il disciplinare di produzione consolidato della indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo», ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
«CASTAGNA CUNEO»

Art 1.

Nome del prodotto

La indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» è riservata ai frutti freschi e secchi, ottenuti da fustaia di castagno da frutto (Castanea sativa), che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.1.

Descrizione del prodotto

Con la indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» possono essere designate unicamente le seguenti varietà di castagne riferibili alla specie Castanea sativa con esclusione degli ibridi interspecifici:

Ciapastra, Tempuriva, Bracalla, Contessa, Pugnante, Sarvai d'Oca, Sarvai di Gurg, Sarvaschina, Siria, Rubiera, Marrubia, Gentile, Verdesa, Castagna della Madonna, Frattona, Gabiana, Rossastra, Crou, Garrone Rosso, Garrone Nero, Marrone di Chiusa Pesio, Spina Lunga.

È escluso, altresì, il prodotto ottenuto da cedui, cedui composti, fustaie derivati da cedui invecchiati, pur se della specie citata, se non innestati con varietà sopra citate.

Pertanto, è possibile lasciar crescere selvatici da innestare (bosco matricinato) e di lasciare polloni al piede per sostituire la pianta malata a seguito di gravi attacchi parassitosi e/o malattie crittogamiche e/o altre avversità.

Art. 2.2.

Caratteristiche del prodotto

La «Castagna Cuneo» I.G.P. si distingue per il sapore dolce e delicato e per la croccantezza dell'epicarpo che la rendono particolarmente adatta sia al consumo fresco che trasformato.

La indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» può essere usata solo per le castagne che, all'atto della immissione al consumo, presentano le seguenti caratteristiche:

castagna fresca:

colorazione esterna del pericarpo: dal marrone chiaro al bruno scuro;

ilo: più o meno ampio, mai debordante sulle facce laterali, di colore nocciola;

raggiatura stellare;

epicarpo: da giallo a marrone chiaro, consistenza tendenzialmente croccante;

seme: da bianco a crema;

sapore: dolce e delicato;

pezzatura: numero massimo di frutti al Kg = 110.

In merito alla garanzia d'omogeneità, la differenza di peso tra i 10 frutti più piccoli e i 10 più grossi in uno stesso imballaggio non deve superare 80 g.

Sono ammessi difetti interni o esterni (frutto spaccato, bacato, ammuffito, vermicato interno) nei limiti previsti dalle norme di commercializzazione vigenti.

Castagna secca:

Le castagne secche sgusciate devono presentarsi intere, sane, di colore paglierino chiaro. Sono ammessi difetti interni o esterni (tracce di bacatura, deformazione, rotture, frutti con tracce di pericarpo, ecc.) nei limiti previsti dalle norme di commercializzazione vigenti.

L'umidità contenuta nel frutto secco intero così ottenuto non potrà essere superiore al 15%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Castagna Cuneo» I.G.P. comprende i seguenti comuni della Provincia di Cuneo: Aisone, Alto, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Barge, Bastia Mondovì, Battifollo, Beinette, Bernezzo, Borgo S. Dalmazzo, Boves, Briaglia, Brondello, Brossasco, Busca, Caprauna, Caraglio, Cartignano, Castelletto Stura, Castellino Tanaro, Castelmagno, Castelnuovo Ceva, Cervasca, Ceva, Chiusa Pesio, Cigliè, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Demonte, Dronero, Entracque, Envie, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca, Garessio, Igliano, Isasca, Lagnasco, Lesegno, Limone Piemonte, Lisio, Magliano Alpi (frazione staccata), Manta, Martiniana Po, Melle, Moiola, Monastero Vasco, Monasterolo Casotto, Mombasiglio, Mondovì, Montaldo di Mondovì, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Montezemolo, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Paesana, Pagno, Pamparato, Paroldo, Perlo, Peveragno, Pianfei, Piasco, Pradleves, Priero, Priola, Revello, Rifreddo, Rittana, Roaschia, Roascio, Robilante, Roburent, Roccabruna, Roccacigliè, Roccaforte Mondovì, Roccasparvera, Roccavione, Rossana, S. Michele Mondovì, Sale Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Saluzzo, Sampeyre, San Damiano Macra, Sanfront, Scagnello, Torre Mondovì, Torresina, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Venasca, Vernante, Verzuolo, Vicoforte, Vignolo, Villanova Mondovì, Villar S. Costanzo, Viola.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

L'origine della castanicoltura cuneese è antichissima ed i primi riferimenti si attestano alla fine del XII secolo (Carteggio della Certosa di Pesio: 1173 - 1277). Le castagne bianche sono citate nei documenti dei Comuni di Envie e Martiniana Po risalenti al 1291.

Le prime indicazioni in merito alle modalità di tutela dei castagneti da frutto si rinvengono negli Statuti comunali dei paesi della Val Tanaro risalenti al 1300 mentre indicazioni sulle sanzioni da applicare nel caso di raccolta illecita o fraudolenta dei frutti sono riportate negli Statuti di Gambasca, Lesegno, Chiusa Pesio e Sanfront (Tamagnone, 1969; Barelli, Di Quarti, 1966; Botteri, 1982).

A testimonianza della diffusione, in molte aree della provincia di Cuneo, della tecnica dell'essiccazione delle castagne per la produzione di castagne secche e farina di castagne è possibile ancor oggi osservare la presenza di numerosi essiccatoi costruiti attorno al XV -XVI secolo.

Rintracciabilità: a livello di controlli per l'attestazione di provenienza (origine) della produzione I.G.P., la prova dell'origine della «Castagna Cuneo» dalla zona geografica di produzione delimitata è certificata dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7, sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.

I fondamentali di tali adempimenti, che assicurano la rintracciabilità del prodotto, in ogni fase della filiera, sono costituiti da:

iscrizione degli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P. Castagna Cuneo in un apposito registro, attivato, tenuto ed aggiornato da parte dell'organismo di controllo autorizzato;

annotazione dei quantitativi prodotti.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1 Il sistema di produzione.

Le condizioni ambientali e di coltura del territorio destinato alla produzione della «Castagna Cuneo» devono essere quelle tradizionali ed atte a conferire al frutto le particolari caratteristiche designate nel presente disciplinare.

In particolare, i castagneti sono situati a quote non troppo elevate (da 200 a 1000 m s.l.m.) in posizioni soleggiate e riparate dal vento.

In essi, al fine di garantire le ottimali caratteristiche del prodotto, si realizza ogni anno una accurata pulizia del sottobosco, mediante sfalcio annuale dell'erba ed eliminazione dei cespugli, felci e piante morte prima della raccolta.

È vietata ogni somministrazione di fertilizzanti e di fitofarmaci di sintesi ad eccezione di quanto consentito per l'agricoltura biologica (regolamento (UE) 2018/848 e seguenti).

5.2. Densità d'impianto.

Ai fini dell'ottenimento della «Castagna Cuneo» I.G.P., sono da considerarsi idonee le fustaie di castagno da frutto site nell'area che si estende a tutti i comuni di cui all'art. 3 del presente disciplinare con altitudine compresa tra i 200 e 1000 m s.l.m.

La densità di piante in produzione non può superare le 150 piante ad ettaro.

5.3. La gestione del terreno.

La «Castagna Cuneo» I.G.P. è coltivata in terreni generalmente derivanti dal disfacimento di scisti e graniti, con pH *sub* acido. Si tratta di terreni profondi, drenati, ricchi di sostanza organica e privi di calcare attivo che conferiscono al frutto le particolari caratteristiche organolettiche.

Il terreno deve essere tenuto sgombro da un eccessivo sviluppo della vegetazione erbacea ed arbustiva onde consentire una regolare raccolta dei frutti. A tale fine è proibito l'uso di sostanze chimiche di sintesi quali i diserbanti.

5.4 Il controllo della produzione.

Le cure apportate ai castagneti, le forme di allevamento, i sistemi di potatura periodica e pluriennale, devono essere quelli tradizionalmente in uso nel territorio ed atti a non modificare le caratteristiche peculiari dei frutti.

In particolare, sono consentiti gli interventi periodici di potatura per il risanamento delle piante da attacchi parassitari.

5.5 Raccolta.

La raccolta potrà essere effettuata manualmente o con mezzi meccanici (macchine raccoglitrici) tali comunque da salvaguardare l'integrità del prodotto.

Il periodo di raccolta ha inizio ai primi di settembre per concludersi in novembre.

5.6 Produzioni.

La pezzatura minima ammessa, fatta eccezione per il prodotto destinato ad essere essiccato o alla trasformazione industriale, è pari a 110 frutti per chilogrammo netto allo stato fresco.

Il prodotto destinato esclusivamente alla trasformazione industriale non potrà essere destinato tal quale al consumatore finale.

5.7 Conservazione e lavorazione.

Le operazioni di cernita, calibratura, trattamento, conservazione dei frutti, debbono essere effettuate nell'ambito del territorio delimitato all'art. 3 del presente disciplinare.

La conservazione del prodotto fresco potrà essere fatta mediante un trattamento in acqua calda secondo la corretta tecnica tradizionale utilizzata, e/o altri trattamenti a norma di legge, atti ad abbattere le infezioni e lo sviluppo di patogeni senza inficiare la qualità dei frutti.

È ammesso il ricorso alla tecnica della «curatura» mediante immersione del frutto in acqua a temperatura ambiente per sette-nove giorni. Tale tecnica permette di ottenere una leggera fermentazione lattica che, bloccando lo sviluppo dei funghi patogeni, crea un ambiente praticamente sterile senza aggiunta di additivi.

È inoltre ammessa la conservazione tramite sbucciatura e successiva surgelazione, secondo le modalità previste per i prodotti surgelati.

Il prodotto Castagna Cuneo - Secca può essere ottenuto con la tecnica tradizionale della essiccazione a fuoco lento e continuato in essiccatoi prevalentemente costituiti da locali in muratura. In essi le castagne vengono disposte su di un piano a graticola (grigliato) al di sotto del quale viene alimentato il focolare o attraverso scambiatore di calore. Non potranno essere utilizzati quale combustibile, gli scarti ed i sottoprodotti di lavorazione del legno trattati chimicamente. Attraverso il processo di essiccazione i frutti acquistano serbevolezza e digeribilità con una riduzione del tenore idrico dal 50% al meno del 10% ed un aumento della concentrazione dei principi attivi e degli elementi minerali. Le castagne essiccate si possono conservare per lungo tempo (oltre dodici mesi) senza rischio di alterazioni. L'operazione avviene in appositi essiccatoi rappresentati da edifici a due piani a pianta quadrata o rettangolare. Il piano inferiore funge da caldaia ed in esso si alimenta il fuoco con legna, bucce di castagne o con prodotti forestali di scarto. Al piano superiore si trova un graticcio in legno o metallico sul quale si dispongono periodicamente strati di castagne (ogni quattro-cinque giorni quando lo strato di 15 cm si è asciugato) fino a raggiungere al massimo una altezza di 30-50 cm.

Durante l'essiccazione i frutti vengono ripetutamente rivoltati e la temperatura interna viene controllata giornalmente, affinché rimanga costante. Quando l'operazione è quasi conclusa si coprono le castagne con teli e si alimenta il fuoco per conseguire l'essiccamento finale. Il processo dura mediamente trenta giorni.

L'essiccazione può essere attuata anche mediante essiccatoi ad aria calda, operanti con temperature opportunamente variate durante l'essiccazione e comprese tra i 25 e i 45°C. Il giusto grado di essiccazione si ottiene entro un massimo di quindici giorni a partire dall'immissione delle castagne nell'essiccatoio.

Le castagne essiccate vengono sottoposte poi a sbucciatura mediante tecniche che possono essere manuali o meccaniche.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con il territorio

La domanda di registrazione della IGP si basa sulla indubbia reputazione di questo frutto che fin dall'antichità ha trovato nella zona di produzione il suo habitat naturale.

Infatti, nella Provincia di Cuneo i primi riferimenti al castagno si attestano addirittura verso la fine del XII secolo, così come testimoniato nel carteggio della Certosa di Pesio relativo alle acquisizioni territoriali, in cui si può notare che tra il 1173 e il 1277 un quinto delle terre coltivabili era rappresentato proprio dal castagno.

La zona di produzione della IGP proprio nell'offrire idonee condizioni per l'allevamento del castagno, ha reso possibile la simbiosi «uomo-albero»; infatti i castagneti hanno concorso in modo determinante a comporre importanti capitoli della storia montana, dimostrando come il territorio esercita una fondamentale influenza sulla vita di un popolo.

Nel paesaggio agrario della Provincia di Cuneo, all'inizio del 1800, al limitare dei terreni coltivati si estendevano su vaste superfici i castagneti per la massima parte ad alto fusto. Il castagneto continuava nell'Ottocento, come nei secoli precedenti, ad essere al centro dell'organizzazione della vita contadina fornendo le castagne per l'alimentazione umana e talvolta animale, con l'utilizzazione degli scarti ed il legname impiegato in mille usi. La stessa raccolta delle castagne nel passato veniva a costituirsi come un'operazione che creava nei villaggi montani un profondo senso di socialità. In tale operazione erano particolarmente impegnate le donne, mentre gli uomini si dedicavano ai trasporti ed alla battitura. Il castagno costituiva una delle poche possibilità di commercializzazione della montagna; nell'autunno, infatti, dai villaggi alpini ed appenninici discendevano i contadini con i sacchi| delle castagne.

Nella Provincia di Cuneo i luoghi d'incontro erano Garessio, Ormea, Ceva, Mondovì, San Michele, Borgo San Dalmazzo, Demonte, Dronero, Venasca, Paesana, Saluzzo, Barge. Il mercato più significativo era, però, quello di Cuneo che trovava un suo momento particolare nella fiera di San Martino dell'11 novembre, dove le castagne venivano quotate al prezzo delle uve più prestigiose. Cuneo era un mercato già molto attivo fin dal 1500, e nel corso degli anni è diventato un mercato di importanza europea; infatti la commercializzazione interna e quella esterna andavano sempre più vivacizzandosi, proprio grazie ad un costante aumento della domanda di castagne di Cuneo. La fama della IGP non si ferma solo al mercato europeo, in particolar modo Francia, Germania, Austria, Svizzera ed Inghilterra, ma trova grandi estimatori anche in altri Paesi, quali gli Stati Uniti e l'Argentina. Nel 1920 furono persino interessati all'acquisto di questo particolare prodotto anche Malta e l'Egitto. Gli Stati Uniti ancora oggi costituiscono uno sbocco di vivo interesse, l'Italia infatti rappresenta il 95% di quel mercato, dove il consumo è costituito dalla popolazione di origine italiana, spagnola e portoghese. Anche la Francia si presenta come un mercato interessante, in modo particolare per l'industria conserviera; così come l'Inghilterra dove il 50% dell'importazione di castagne è italiano.

A dimostrazione della notorietà della Castagna di Cuneo si possono citare, inoltre, le numerose sagre e convegni organizzati per esaltare le qualità della IGP, quale la «Settimana del Castagno» organizzata a Cuneo in cui i migliori tecnici ed operatori del settore discutono le varie problematiche legate a questa coltura. In passato di importante rilevanza era l'annuale «Sagra del Marrone» di Chiusa di Pesio che veniva seguita con attenzione persino dai giornali locali, i quali non mancavano mai di pubblicare precisi rendiconti di questa iniziativa; tale fu il successo di questa sagra che ben presto venne trasferita a Cuneo, dove le celebrazioni venivano fatte in gran stile, con spettacoli di ogni genere, tra i quali occupavano un posto di rilievo le mostre delle castagne. La più antica e famosa sagra autunnale rimane comunque la «Fiera fredda di San Dalmazzo», l'ultima prima dei rigori invernali, che con i suoi quattrocentotrenta anni di storia rappresenta da sempre il legame indiscutibile esistente tra la zona di origine, la popolazione e la castagna.

Lo stesso ampio ricettario della cucina cuneese, dove la castagna di Cuneo è la regina indiscussa, costituisce l'espressione più evidente della tradizionalità della presenza del castagno nella zona di origine. Accanto al consumo del prodotto fresco, la castagna è impiegata in numerosissimi piatti, dai più semplici della tradizione contadina fino alle ricette più elaborate. Accanto alle castagne bollite o arrostite o ai *«mundaj»*, simbolo di festa ed allegria durante le veglie, trovano posto i *«marron glacé»*, il rotolo di cioccolato con i marroni, oppure ancora le preparazioni salate, come l'arrosto di maiale o il capriolo con le castagne.

Ciò dimostra quanto profondamente forte sia il legame tra la castagna di Cuneo e il territorio di origine.

Art. 7.

Controlli

L'attività di controllo sull'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolta dall'Istituto Nord Ovest Qualità soc. coop - INOQ, con sede a Moretta (CN), piazza Carlo Alberto Grosso n. 72; partita I.V.A. n. 02668340041; tel. 0172/911323; fax 0172/911320; e-mail: inoq@inoq.it, organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Art. 8.

Etichettatura e confezionamento

La commercializzazione della «Castagna Cuneo» I.G.P allo stato fresco, all'atto dell'immissione al consumo, può essere effettuata utilizzando le seguenti confezioni:

confezioni a sacco in materiale diverso di peso compreso tra 0,10 e 30 Kg, di cui le principali sono: 0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 Kg;

cassette in legno o materiale plastico di dimensioni 30 × 50 e 40 × 60;

sacchi di *juta* di peso compreso tra 5 e 100 Kg (5-10-25-30-50-100);

altri imballaggi e confezioni ammessi dalla normativa vigente.

La commercializzazione della «Castagna Cuneo» I.G.P. -Secca all'atto dell'immissione al consumo può essere effettuata utilizzando le seguenti confezioni:

confezioni a sacco di materiale diverso del peso compreso tra 0,10 e 30 Kg di cui le principali sono: 0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 Kg;

altri imballaggi ammessi dalla normativa vigente.

La commercializzazione del prodotto semilavorato e finito deve avvenire in confezioni idonee ad uso alimentare anche a seguito della sua inclusione in cicli produttivi che ne valorizzino la qualità.

In ogni caso esso può essere commercializzato solo se preconfezionato oppure confezionato all'atto della vendita.

Sull'etichetta da apporre sulle confezioni o sugli imballaggi, la indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» deve figurare in caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinguibile da ogni altra scritta ed essere immediatamente seguita dalla dizione «indicazione geografica protetta».

In specifico, sulle confezioni dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture «Castagna Cuneo» o «Castagna Cuneo» - secca immediatamente seguita dalla dizione «indicazione geografica protetta».

Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore nonché il peso lordo all'origine.

La dizione «indicazione geografica protetta» può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P».

È consentito, in abbinamento alla indicazione geografica protetta, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

La descrizione, raffigurazione e gli indici colorimetrici del logo, ovvero del simbolo distintivo della indicazione geografica protetta, sono riportati in allegato al presente disciplinare.

Il prodotto destinato alla trasformazione industriale, di cui all'art. 5.6, potrà essere confezionato anche «alla rinfusa», in imballaggi o contenitori conformi alla normativa vigente, identificati con apposita etichetta riportante la dicitura «Castagna Cuneo IGP destinata alla trasformazione» al fine di poter garantire la corretta identificazione e rintracciabilità del prodotto

LOGOTIPO E COLORI AMMESSI PER LA DESIGNAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA I.G.P."CASTAGNA CUNEO".

Gli elementi figurativi che compongono il marchio rappresentano la sagoma di una castagna leggermente inclinata sul lato destro. Il profilo sinistro del frutto è delineato dalla scritta «castagna», realizzata con carattere calligrafico esclusivo mentre il profilo destro è dato da un segno grafico manuale che imita una pennellata veloce e decisa.

Completa il marchio una foglia di castagno posta alla base del frutto e recante al suo interno, in bianco, la scritta «Cuneo», realizzata in carattere calligrafico esclusivo. In basso, a sinistra, compare la scritta IGP, realizzata in carattere *«Frutiger light»*.

Il colore assegnato è il nero (Pantone *Process Black*) per tutti gli elementi del marchio, tranne la foglia, il cui colore è marrone rossiccio (Pantone 166).

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la I.G.P. «Castagna Cuneo», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo Comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.

In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) 2081/92.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTO UNICO

[Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari]

«CASTAGNA CUNEO»

N. CE: [esclusivamente per uso UE].

☒IGP DOP

1. Denominazione: «Castagna cuneo».

2. Stato membro O Paese terzo: Italia.

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare.

3.1. Tipo di prodotto.

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati.

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1.

Con la IGP «Castagna Cuneo» possono essere designate unicamente le seguenti varietà di castagne riferibili alla specie «Castanea sativa» con esclusione degli ibridi interspecifici: Ciapastra, Tempuriva, Bracalla, Contessa, Pugnante, Sarvai d'Oca, Sarvai di Gurg, Sarvaschina, Siria, Rubiera, Marrubia, Gentile, Verdesa, Castagna della Madonna, Frattona, Gabiana, Rossastra, Crou, Garrone Rosso, Garrone Nero, Marrone di Chiusa Pesio, Spina Lunga.

È escluso, altresì, il prodotto ottenuto da cedui, cedui composti, fustaie derivati da cedui invecchiati, pur se della specie citata, se non innestati con varietà sopra citate.

Pertanto, è possibile lasciar crescere selvatici da innestare (bosco matricinato) e di lasciare polloni al piede per sostituire la pianta malata a seguito di gravi attacchi parassitosi e/o malattie crittogamiche e/o altre avversità.

La «Castagna Cuneo» I.G.P. si distingue per il sapore dolce e delicato e per la croccantezza dell'epicarpo che la rendono particolarmente adatta sia al consumo fresco che trasformato. La castagna fresca, all'atto della sua immissione al consumo, presenta: colorazione esterna del pericarpo dal marrone chiaro al bruno scuro; ilo più o meno ampio, mai debordante sulle facce laterali, di colore nocciola; raggiatura stellare; epicarpo da giallo a marrone chiaro, consistenza tendenzialmente croccante; seme da bianco a crema; sapore dolce e delicato; pezzatura: numero massimo di frutti al Kg = 110. In merito alla garanzia d'omogeneità, la differenza di peso tra i 10 frutti più piccoli e i 10 più grossi in uno stesso imballaggio non deve superare 80 g. Sono ammessi difetti interni o esterni (frutto spaccato, bacato, ammuffito, vermicato interno) nei limiti previsti dalle norme di commercializzazione vigenti. Le castagne secche sgusciate devono presentarsi intere, sane, di colore paglierino chiaro. Sono ammessi difetti interni o esterni (tracce di bacatura, deformazione, rotture, frutti con tracce di pericarpo, ecc.) nei limiti previsti dalle norme di commercializzazione vigenti.

L'umidità contenuta nel frutto secco intero così ottenuto non potrà essere superiore al 15%.

3.3. Materie prime

3.4. Alimenti per animali.

3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata.

Le operazioni di cernita, calibratura, trattamento, conservazione dei frutti, devono essere situate nella zona delimitata all'art. 3 del disciplinare di produzione.

3.6. Norme specifiche in materia di condizionamento del prodotto cui si riferisce la denominazione.

La commercializzazione della «Castagna Cuneo» I.G.P allo stato fresco, all'atto dell'immissione al consumo, può essere effettuata utilizzando le seguenti confezioni:

confezioni a sacco in materiale diverso di peso compreso tra 0,10 e 30 Kg, di cui le principali sono:

0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 Kg;

cassette in legno o materiale plastico di dimensioni 30 × 50 e 40 × 60;

sacchi di *juta* di peso compreso tra 5 e 100 Kg (5-10-25-30-50-100);

altri imballaggi e confezioni ammessi dalla normativa vigente.

La commercializzazione della «Castagna Cuneo» I.G.P. - Secca all'atto dell'immissione al consumo può essere effettuata utilizzando le seguenti confezioni:

confezioni a sacco di materiale diverso del peso compreso tra 0,10 e 30 Kg di cui le principali sono: 0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 Kg;

altri imballaggi e confezioni ammessi dalla normativa vigente.

In ogni caso essa può essere commercializzata solo se preconfezionata oppure confezionata all'atto della vendita.

Il prodotto destinato alla trasformazione industriale, potrà essere confezionato anche «alla rinfusa», in imballaggi o contenitori conformi alla normativa vigente.

3.7. Norme specifiche relative all'etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata.

Sull'etichetta da apporre sulle confezioni o sugli imballaggi, la indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» deve figurare in caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinguibile da ogni altra scritta ed essere immediatamente seguita dalla dizione «indicazione geografica protetta». In specifico, sulle confezioni dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture «Castagna Cuneo» o «Castagna Cuneo» - Secca immediatamente seguita dalla dizione «indicazione geografica protetta». Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore nonché il peso lordo all'origine. La dizione «indicazione geografica protetta» può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P».

È consentito, in abbinamento alla indicazione geografica protetta, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

logo

Il prodotto destinato alla trasformazione industriale, dovrà essere identificato con apposita etichetta riportante la dicitura «Castagna Cuneo IGP destinata alla trasformazione» al fine di poter garantire la corretta identificazione e rintracciabilità del prodotto.

4. Delimitazione concisa della zona geografica.

La zona di produzione della «Castagna Cuneo» I.G.P. comprende 105 comuni della Provincia di Cuneo, così come individuati nel disciplinare di produzione.

5. Legame con la zona geografica.

La domanda di registrazione della IGP si basa sulla indubbia reputazione di questo frutto che fin dall'antichità ha trovato nella zona di produzione il suo habitat naturale. Infatti, nella Provincia di Cuneo i primi riferimenti al castagno si attestano addirittura verso la fine del XII secolo, così come testimoniato nel carteggio della Certosa di Pesio relativo alle acquisizioni territoriali, in cui si può notare che tra il 1173 e il 1277 un quinto delle terre coltivabili era rappresentato proprio dal castagno. Nel paesaggio agrario della Provincia di Cuneo, all'inizio del 1800, al limitare dei terreni coltivati si estendevano su vaste superfici i castagneti per la massima parte ad alto fusto. Il castagneto continuava nell'Ottocento, come nei secoli precedenti, ad essere al centro dell'organizzazione della vita contadina. Il castagno costituiva una delle poche possibilità di commercializzazione della montagna; nell'autunno, infatti, dai villaggi alpini ed appenninici discendevano i contadini con i sacchi delle castagne. Il mercato più significativo era quello di Cuneo che trovava un suo momento particolare nella fiera di San Martino dell'11 novembre, dove le castagne venivano quotate al prezzo delle uve più prestigiose. Cuneo era un mercato già molto attivo fin dal 1500, e nel corso degli anni è diventato un mercato di importanza europea; infatti la commercializzazione interna e quella esterna andavano sempre più vivacizzandosi, proprio grazie ad un costante aumento della domanda di castagne di Cuneo. La fama della IGP non si ferma solo al mercato europeo, in particolar modo Francia, Germania, Austria, Svizzera ed Inghilterra, ma trova grandi estimatori anche in altri Paesi, quali gli Stati Uniti e l'Argentina. A dimostrazione della notorietà della Castagna di Cuneo si possono citare, inoltre, le numerose sagre e convegni organizzati per esaltare le qualità della IGP, quale la «Settimana del Castagno» organizzata a Cuneo in cui i migliori tecnici ed operatori del settore discutono le varie problematiche legate a questa coltura. In passato di importante rilevanza era l'annuale «Sagra del Marrone» di Chiusa di Pesio che veniva seguita con attenzione persino dai giornali locali, i quali non mancavano mai di pubblicare precisi rendiconti di questa iniziativa; tale fu il successo di questa sagra che ben presto venne trasferita a Cuneo, dove le celebrazioni venivano fatte in gran stile, con spettacoli di ogni genere, tra i quali occupavano un posto di rilievo le mostre delle castagne. La più antica e famosa sagra autunnale rimane comunque la «Fiera fredda di San Dalmazzo», l'ultima prima dei rigori invernali, che con i suoi 430 anni di storia rappresenta da sempre il legame indiscutibile esistente tra la zona di origine, la popolazione e la castagna. Lo stesso ampio ricettario della cucina cuneese, dove la castagna di cuneo è la regina indiscussa, costituisce l'espressione più evidente della tradizionalità della presenza del castagno nella zona di origine. Accanto al consumo del prodotto fresco, la castagna è impiegata in numerosissimi piatti, dai più semplici della tradizione contadina fino alle ricette più elaborate. Accanto alle castagne bollite o arrostite o ai *«mundaj»*, simbolo di festa ed allegria durante le veglie, trovano posto i *«marron glacé»*, il rotolo di cioccolato con i marroni, oppure ancora le preparazioni salate, come l'arrosto di maiale o il capriolo con le castagne.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare (Art. 8, del regolamento (UE) n. 1151/2012)

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta modifica della IGP «Castagna Cuneo» nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 4 agosto 2023.

23A05257

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 luglio 2023.

Cofinanziamento nazionale del Programma fitosanitario, per il biennio 2021-2022, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera *e)*, del regolamento (UE) n. 690/2021, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 8/2023).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – d'intesa con le amministrazioni competenti – la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) 690/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014;

Visto l'art. 3, paragrafo 2, lettera *e)*, del predetto regolamento (UE) che individua tra gli obiettivi generali del programma fitosanitario quello di contribuire a mantenere un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza nel settore delle piante attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'eradicazione degli organismi nocivi per le piante;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 8, il quale prevede che le azioni indicate nell'allegato 1 intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettera *e)*, sono ammissibili a finanziamento;

Visto, altresì, l'art. 12, comma 5, che individua, per le azioni di cui all'allegato 1, punti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 690/2021, un tasso di cofinanziamento pari al 50 per cento dei costi ammissibili;

Considerato, altresì, l'allegato 1 del predetto regolamento (UE) che al punto 2.1 stabilisce che i programmi fitosanitari nazionali, annuali o pluriennali di eradicazione lotta e sorveglianza degli organismi nocivi per le piante devono essere attuati in conformità alle disposizioni stabilite dalla relativa normativa dell'Unione europea;

Visto il *Grant Agreement Phytosanitary programmes for plant pests* (PHP 2021-2022/IT) sottoscritto tra l'*European Healthand Digital Executive Agency* (HaDEA), autorità concedente che agisce nell'ambito dei poteri delegati dalla Commissione europea, ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DISR V, in data 18 luglio 2022, che ha approvato il programma fitosanitario per il biennio 2021 - 2022 stabilendo il relativo contributo finanziario comunitario, pari al 50 per cento delle spese totali ammissibili di detto programma, ammontanti ad euro 16.884.000,00 di cui euro 8.442.000,00 a titolo di cofinanziamento comunitario;

Visto il successivo emendamento 1 sottoscritto tra l'*European Healthand Digital Executive Agency* (HaDEA) ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DISR V, in data 12 dicembre 2022, con il quale l'HaDEA ha rimodulato l'importo complessivo da assegnare al predetto programma fitosanitario, riconoscendo, per l'attuazione dello stesso, maggiori risorse ammontanti ad euro 18.968.000,00 di cui il 50 per cento, pari ad euro 9.484.000,00, a titolo di cofinanziamento comunitario;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA, approvata con il decreto ministeriale n. 0523629 del 14 ottobre 2022;

Considerato che la Commissione europea, a seguito del ritardo nell'adozione del predetto regolamento (UE) n. 690/2021, ha deciso di unificare le annualità dei programmi fitosanitari 2021-2022;

Vista la nota del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DISR V n. 0145953 dell'8 marzo 2023, che richiede l'intervento del Fondo di rotazione a copertura del fabbisogno finanziario nazionale pari ad euro 9.484.000,00, per il biennio 2021 - 2022, ai fini dell'attuazione del Programma fitosanitario e dalla quale risulta che la quota comunitaria transita dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987 e che il suddetto progetto è stato censito sul Sistema finanziario I.G.R.U.E., codice: PHP/SI2.874100;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 10 luglio 2023, svoltasi in modalità videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore del programma fitosanitario di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettera *e)*, del regolamento (UE) n. 690/2021, per il biennio 2021 - 2022 è pari complessivamente ad euro 9.484.000,00.

2. Le erogazioni, a valere sulle quote di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DISR V, previa indicazione del CREA.

3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DISR V ed il CREA effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DISR V, comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo stesso.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2023

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1078

23A05240

DECRETO 13 luglio 2023.

Cofinanziamento nazionale del programma operativo del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, per l'annualità 2023, di cui al regolamento (UE) n. 2115/2021, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 9/2023).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi

di politica comunitaria che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPES n. 55 del 27 dicembre 2022, concernente l'«Utilizzo del Fondo di rotazione per il cofinanziamento nazionale del Piano strategico nazionale di cui al regolamento (UE) 2115/2021 e di alcune misure anticrisi»;

Visto il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno dei Piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto l'art. 9 del citato regolamento (UE) che prevede, per gli Stati membri, la predisposizione degli interventi di attuazione dei piani strategici della PAC approvati dalla Commissione;

Visto, altresì, l'art. 42, lettera *e)*, che per il settore dell'olio d'oliva e delle olive a tavola definisce l'ambito di applicazione e le relative norme;

Visto, in particolare, il paragrafo 4, dell'art. 43, che riconosce agli Stati membri la possibilità di attuare, nei propri piani strategici della PAC, i tipi di interventi di cui all'art. 42, lettere *d)*, *e)* ed *f)*;

Visto l'art. 63 che per lo Stato membro riconosce la opportunità di perseguire, nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, uno o più obiettivi tra quelli contemplati all'art. 46, lettere *a)*, *h)*, *j)* e *k)*;

Visto l'art. 64, paragrafo 2, che attraverso l'attuazione di programmi operativi, individua la possibilità di raggiungere gli obiettivi, di cui all'art. 63, nell'ambito degli interventi prescelti e selezionati dallo Stato membro;

Visto, in particolare, l'art. 65, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2115/2021 che prevede, ad integrazione del finanziamento comunitario, un finanziamento complementare a carico dello Stato membro in misura non superiore al 50% della spesa ammissibile esclusa dal finanziamento comunitario;

Visto, altresì, l'art. 88, paragrafo 4, lettera *c)*, che assicura un aiuto comunitario a favore dei programmi di attività annuali a sostegno del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, il cui importo, per l'Italia, è fissato in euro 34.590.000,00;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 126/2022 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visto regolamento delegato (UE) 330/2023 della Commissione del 22 novembre 2022, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 126/2022 che integra il regolamento (UE) 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento;

Visto il regolamento (UE) 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) 127/2022 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 128/2022 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Visto il regolamento delegato (UE) 1172/2022 della Commissione del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2116/2021 in merito al sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità e del regolamento di esecuzione (UE) 1173/2022 della Commissione del 31 maggio 2022, che, sempre in merito al regolamento (UE) 2021/2116, fornisce modalità di attuazione del sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022, che approva il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nel quale sono contenuti gli interventi settoriali, tra i quali l'intervento per il settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 502276 del 6 ottobre 2022, recante disposizioni nazionali sui programmi operativi delle organizzazioni dei produttori e associazioni di organizzazioni dei produttori del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0175132 del 24 marzo 2023, che approva i programmi operativi del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola presentati da organizzazioni beneficiarie per l'anno 2023;

Vista la nota 0274442 del 26 maggio 2023, acquisita con protocollo MEF-RGS n. 151349 del 29 maggio 2023, con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - PIUE IV, a fronte di risorse comunitarie attivabili, per l'annualità 2023, per i programmi operativi del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, pari ad euro 34.567.081,08 chiede un cofinanziamento nazionale complessivo di euro 6.134.632,60, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a fronte del totale complessivo del programma che risulta pari ad euro 46.836.346,28;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987 e che il predetto programma è stato censito sul Sistema finanziario I.G.R.U.E. con codice intervento: OLIODOLIVA2023;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 10 luglio 2023, tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore dei programmi operativi del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, di cui regolamento (UE) 2115/2021, per l'annualità 2023, è pari ad euro 6.134.632,60.

2. Le erogazioni, a valere sulla quota di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'AGEA.

3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - PIUE IV e l'AGEA effettuano i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - PIUE IV comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero ed AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - PIUE IV, trasmette all'I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2023

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1063

23A05241

DECRETO 13 luglio 2023.

Finanziamento nazionale degli aiuti a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, di cui all'articolo 53 del regolamento UE n. 2115/2021, annualità 2023, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n.10/2023).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il regolamento (UE) 2117/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ed in particolare l'art. 5, paragrafo 6, che introduce disposizioni transitorie per le organizzazioni di produttori ortofrutticoli ed i loro programmi operativi nella fase di transizione verso la riforma della PAC 2023-2027;

Visto il regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto l'art. 9 del citato regolamento UE, che prevede per gli Stati membri l'elaborazione degli interventi dei Piani strategici della PAC approvati dalla Commissione conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione;

Visto, altresì, l'art. 42, lettera *a)*, che definisce per il settore degli ortofrutticoli l'ambito di applicazione e le relative norme;

Visto l'art. 50 del precitato regolamento (UE) 2115/2021 che prevede, per gli interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli fissati dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC, l'attuazione attraverso programmi operativi approvati di organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali programmi hanno una durata minima di tre anni e massima di sette anni;

Visto, in particolare, l'art. 53, che attribuisce agli Stati membri, la possibilità di concedere alle organizzazioni di produttori operanti in regioni, il cui livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è notevolmente inferiore alla media dell'Unione, un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80 per cento dei contributi finanziari di cui all'art. 51, paragrafo 1, lettera *a)*, del precitato regolamento;

Visto, altresì, il paragrafo 2 dell'art. 53 che riferendosi al livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro stabilisce che si considera notevolmente inferiore alla media dell'Unione quando il livello medio di organizzazione è stato per tre anni consecutivi, prima dell'attuazione del programma operativo, inferiore al 20 per cento;

Visto il regolamento delegato (UE) 126/2022 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2115/2021 con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi Piani strategici della PAC per il periodo 2023-2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;

Visto il regolamento delegato (UE) 330/2023 della Commissione del 22 novembre 2022, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 126/2022 che integra il regolamento (UE) 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento;

Visto il regolamento (UE) 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) 127/2022 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 128/2022 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Visto il regolamento delegato (UE) 1172/2022 della Commissione del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2116/2021 in merito al sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità, e del regolamento di esecuzione (UE) 1173/2022 della Commissione del 31 maggio 2022 che, sempre in merito al regolamento (UE) 2021/2116, fornisce modalità di attuazione del sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022, che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nel quale sono contenuti al capitolo 5.2 gli interventi settoriali tra i quali l'intervento per il settore degli «ortofrutticoli»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0480166 del 29 settembre 2022, recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi»;

Vista la nota n. 0043969 del 30 gennaio 2023, con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - D.G. delle politiche internazionali e dell'Unione europea - PIUE V , ha notificato alla Commissione europea l'importo dell'aiuto finanziario nazionale per l'anno 2023, da erogare alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli aventi diritto e operanti nelle regioni con basso livello di aggregazione, ai sensi dell'art. 53 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2115/2021;

Vista la nota n. 0260380 del 19 maggio 2023, con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - D.G. delle politiche internazionali e dell'Unione europea - PIUE V, richiede lo stanziamento di euro 2.116.547,98 per l'erogazione dell'aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, aventi diritto a norma dell'art. 53 del citato regolamento (UE) n. 2115/2021 a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/87 e che il suddetto progetto è stato censito sul Sistema finanziario IGRUE, codice: 2023ORTOFRUTTA;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 10 luglio 2023, tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Il finanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, previsto dall'art. 53 del citato regolamento (UE) 2115/2021 per l'anno 2023, è pari ad euro 2.116.547,98.

2. Le erogazioni, a valere sulla quota di finanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'AGEA.

3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - D.G. delle politiche internazionali e dell'Unione europea - PIUE V, l'AGEA e gli organismi pagatori regionali effettuano i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - D.G. delle politiche internazionali e dell'Unione europea - PIUE V, comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di finanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - D.G. delle politiche internazionali e dell'Unione europea - PIUE V, comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse nazionali, e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2023

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 985

23A05242

DECRETO 13 luglio 2023.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per l'annualità 2022, del Programma nazionale del Fondo asilo, migrazione e integrazione 2021-2027, di cui al regolamento UE n. 1147/2021. (Decreto n. 11/2023).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il comma 245 dell'art. 1, della predetta legge, circa il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo *Plus*, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto l'art. 36 del regolamento (UE) n. 1060/2021, relativo all'assistenza tecnica degli Stati membri, a norma del quale «Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni, riguardanti periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo dei fondi, anche per lo sviluppo delle capacità dei *partner* di cui all'art. 8, paragrafo 1, nonché per finanziare lo svolgimento, tra l'altro, di funzioni quali la preparazione, la formazione, la gestione, la sorveglianza, la valutazione, la visibilità e la comunicazione», per un importo pari al 6% del finanziamento complessivo sugli altri obiettivi specifici del Programma;

Visto l'art. 63 del regolamento (UE) n. 1060/2021 a norma del quale «le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute e pagate per l'attuazione di operazioni tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1° gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029»;

Visto che il Programma nazionale 2021-2027 prevede una profonda integrazione tra il FAMI e gli altri Fondi europei per la coesione sociale con linee di attività dedicate all'integrazione dei migranti il cui obiettivo strategico è contribuire ad una gestione efficace dei flussi migratori e all'attuazione, al rafforzamento ed allo sviluppo della politica comune in materia di asilo e di immigrazione;

Visto il regolamento (UE) n. 1147/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2027;

Visto, in particolare, l'art. 14 che per le annualità comprese tra il 2021 ed il 2026 stabilisce le relative percentuali di calcolo per l'erogazione dei prefinanziamenti;

Considerato che il FAMI è uno strumento finanziario istituito con l'obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio;

Vista la decisione di esecuzione C(2022) 8754 *final* del 25 novembre 2022, che approva il Programma nazionale dell'Italia per il sostegno nell'ambito del predetto Fondo asilo migrazione e integrazione per il periodo 2021- 2027, a titolarità del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, censito sul Sistema Finanziario Igrue con codice: 2021IT65AMPR001;

Considerato che il predetto Fondo prevede spese ammissibili per un totale di euro 1.025.246.706,00 ed è cofinanziato al 50 per cento dai fondi comunitari per un importo pari ad euro 512.623.353,00 ed il restante 50 per cento, che rappresenta la quota nazionale, risulta essere di pari importo;

Vista la nota n. 0001725 del 27 marzo 2023 del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, con la quale richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il cofinanziamento del suddetto Programma nazionale, che per l'anno 2022 ammonta ad euro 80.504.972,00 a fronte di contributi europei di pari importo;

Vista la successiva nota di integrazione n. 0004063 del 31 maggio 2023 acquisita con protocollo MEF-RGS n. 160749 del 1° giugno 2023, con la quale il Ministero dell'interno chiarisce la non corrispondenza degli importi contemplati nella decisione comunitaria e quelli afferenti il Piano nazionale del predetto programma FAMI 2021- 2027;

Considerato che il citato importo della quota nazionale, pari ad euro 512.623.353,00, previsto nella predetta decisione di approvazione del programma FAMI, si discosta dall'importo fissato nel Piano finanziario del programma che risulta pari ad euro 468.606.936,80. Tale incongruenza, dipende dal fatto che il Sistema informativo per la gestione dei fondi comunitari - SFC non consente, a causa di un malfunzionamento, l'inserimento della quota nazionale relativa alle spese dell'assistenza tecnica calcolate con tasso forfettario per un importo di euro 29.016.416,20 oltre alle spese relative alla solidarietà - Reinsediamento e ammissione umanitaria per un importo pari ad euro 15.000.000,00;

Considerato che è possibile, tuttavia, sommare all'importo di euro 468.606.936,80 le predette spese che SFC non consente di inserire, in quanto specificate alle pagine 38 e 43 del Programma nazionale approvato dalla Commissione europea;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 10 luglio 2023, tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del Programma nazionale del fondo asilo, migrazione e integrazione, annualità 2022, del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, è pari ad euro 80.504.972,00.

2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 80.504.972,00 nell'apposita contabilità speciale n. 05949 aperta in favore del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, ovvero ad effettuare i pagamenti, sulla base delle indicazioni fornite dal citato Ministero, Amministrazione titolare dell'intervento.

3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero medesimo si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati il Ministero titolare dell'intervento comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2023

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 984

23A05243

DECRETO 31 agosto 2023.

Modifiche al decreto 15 luglio 2016, recante «Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 1, comma 860 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha modificato l'art. 1, comma 778 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto l'art. 1, comma 861 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai sensi del quale ai maggiori oneri di cui al comma 860, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse relative alle spese di giustizia, previste dal Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

Visto l'art. 1, comma 778 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella formulazione in vigore fino al 31 dicembre 2022, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA);

Visto l'art. 1, comma 779 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce che, per le finalità di cui al comma 778 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

Visto l'art. 1, comma 780 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con

il Ministro della giustizia, sono stabiliti criteri, priorità e modalità per l'attuazione delle misure di cui al comma 778 e per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 779;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di versamenti unitari con compensazione;

Visto il Capo IV del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998, che, tra l'altro, disciplina le modalità con le quali i versamenti unitari con compensazione, di cui al citato art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti mediante i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate;

Visto l'art. 1, commi da 209 a 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008), che istituisce l'obbligo di fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione»;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'art. 9, commi 3-*bis* e 3-*ter*, in materia di certificazione dei crediti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed, in particolare, l'art. 12, commi 11-*quater* ed 11-*quinquies*, concernenti l'estensione dell'istituto della certificazione alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali e la disciplina semplificata, anche in via telematica dei processi di cessione dei crediti verso le pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 2012 recante «Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 2012, n. 143;

Visto il decreto ministeriale del 25 giugno 2012 recante «Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle regioni degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 2012, n. 152;

Visto il decreto ministeriale del 15 luglio 2016 recante «Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 luglio 2016, n. 174;

Ritenuta la necessità di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 860 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, apportando le conseguenti modifiche al citato decreto ministeriale del 15 luglio 2016;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *27 luglio 2016, n. 174*

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nelle premesse, dopo il terzo visto sono inseriti i seguenti: «Visto l'art. 1, comma 860 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha modificato l'art. 1, comma 778 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;» e «Visto l'art. 1, comma 861 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai sensi del quale ai maggiori oneri di cui al comma 860, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse relative alle spese di giustizia, previste dal Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;»;

b) all'art. 1, comma 1, le parole: «per i dipendenti» sono soppresse;

c) all'art. 3, comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «ciascun anno» sono inserite le seguenti: «e, a partire dall'anno 2023, ferma restando la disponibilità delle relative risorse, anche dal 1° settembre al 31 ottobre di ciascun anno»;

d) all'art. 4, comma 1, dopo le parole «comma 779 della legge» sono inserite le seguenti: «28 dicembre 2015, n. 208, e dall'art. 1, comma 861 della legge 29 dicembre 2022, n. 197»;

e) all'art. 4, comma 4, le parole da «Entro cinque giorni» a «, comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro venti giorni dalla scadenza di ciascuno dei termini di cui all'art. 3, comma 6,»;

f) all'art. 5, comma 2, le parole: «per i dipendenti» sono soppresse;

g) all'art. 7, comma 1, dopo le parole «comma 779 della legge» sono inserite le seguenti: «28 dicembre 2015, n. 208, e dell'art. 1, comma 861 della legge 29 dicembre 2022, n. 197».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2023

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Il Ministro della giustizia
NORDIO

23A05313

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 30 agosto 2023.

Determinazione del contributo, per l'anno 2024, per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 44 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto il decreto interministeriale 13 settembre 2022, con il quale è stato stabilito, per l'anno 2023, l'importo del contributo per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2024 la misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazione comunque connesse di materiali di armamento sono tenuti a versare per l'iscrizione al registro nazionale, previsto dall'art. 44, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita in euro 500,00.

Art. 2.

1. Il contributo di cui all'art. 1 è versato in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata capo XVI, cap. 3577 «Contributo annuo dovuto per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese» di cui all'art. 44, comma 13, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2023

Il Ministro della difesa
CROSETTO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

23A05264

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 agosto 2023.

Attuazione delle disposizioni in materia di rilascio di una targa storica a veicoli di interesse storico e collezionistico.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 3, primo paragrafo, ai sensi del quale: «Gli Stati membri rilasciano una carta di circolazione per i veicoli che sono soggetti ad immatricolazione secondo la normativa nazionale. Tale carta di circolazione comporta una sola parte conformemente all'allegato I o due parti conformemente agli allegati I e II» della medesima direttiva;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000, recante attuazione della summenzionata direttiva 1999/37/CE (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000);

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni;

Visto in particolare, l'art. 60 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di «Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri»;

Visto, altresì, l'art. 93 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di «Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi», ed in particolare il comma 4, come modificato dall'articolo l, comma 696, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che, con riferimento ai veicoli di interesse storico e collezionistico, prevede, tra l'altro, «il richiedente ha facoltà di ottenere le targhe ed il libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati della motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard europeo» e che il rilascio del libretto di circolazione e della targa storica «sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo e i cui criteri e modalità di versamento sono stabiliti con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto, infine, l'art. 101 del più volte citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di «Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe», ed in specie il comma 1 che demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti, oggi delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione del prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore, comprensivo del costo di produzione e di una quota di

maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 208 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, ed in particolare il comma 2;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, avente ad oggetto diposizioni per la «Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'art. 8, comma l, lettera *d)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada» e, in particolare, l'art. 215, comma 5;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009, avente ad oggetto «Disciplina e procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica» (Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65, S.O. n. 55);

Considerato che le disposizioni unionali di cui alla citata direttiva 1999/37/CE, come attuate nell'ordinamento nazionale, impediscono l'emissione di un documento di circolazione difforme da quello armonizzato;

Considerato, altresì, che la riforma recata dal decreto legislativo n. 98 del 2017 ha introdotto procedure di immatricolazione ispirate al principio della totale digitalizzazione dei processi e dematerializzazione delle istanze e delle documentazioni a corredo, a fini di semplificazione e di razionalizzazione dell'azione amministrativa, e che dette finalità appaiono inderogabili pur nell'esigenza di dover tener conto delle peculiarità proprie dei veicoli di interesse storico e collezionistico;

Ritenuto, pertanto, insopprimibile l'esigenza di dover emettere il documento unico di circolazione e di proprietà anche con riferimento ai veicoli di interesse storico e collezionistico, ancorché muniti di targa storica;

Valutato, altresì, che l'emissione di un libretto di circolazione conforme «alla grafica originale», eventualmente ulteriore rispetto al documento unico di circolazione e di proprietà, ne imporrebbe la compilazione, a seconda del tempo di riferimento, a mano o mediante l'utilizzo di macchinari e processi meccanici obsoleti, non suscettibili di collegamento con i sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture dei trasporti, né più in uso o disponibili presso gli uffici del Ministero stesso;

Ritenuto pertanto che, per i motivi su esposti, non è possibile dare attuazione alle previsioni dell'art. 93, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992 nella parte in cui prevede l'emissione del «libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico» conforme alla grafica dell'originale;

Considerato che il citato decreto ministeriale 17 dicembre 2009 disciplina, tra l'altro, le modalità e procedure per la riammissione alla circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico di origine sconosciuta;

Considerato, altresì, che, ai fini del rilascio di una targa storica, di cui all'art. 93, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992, lo stesso prevede che «la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati della Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora circolante» e che quindi, per poter ritenere comprovata tale condizione per un veicolo di interesse storico e collezionistico di origine sconosciuta, occorre che il relativo numero di telaio sia presente nell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, lettera *b)* e 226, commi da 5 ad 8, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, o nel Pubblico registro automobilistico;

Vista la nota prot. 96623 del 2 dicembre 2022 del Dipartimento del Tesoro - Direzione VI del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale è stato trasmesso il preventivo, redatto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, indicante i costi per la produzione e la spedizione delle targhe di interesse storico e collezionistico;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto reca disposizioni attuative in materia di veicoli di interesse storico e collezionistico in conformità alla vigente normativa di riferimento.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono definiti:

a) «codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni;

b) «regolamento»: il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione al Nuovo codice della strada»;

c) «veicoli di interesse storico e collezionistico»: i veicoli che risultano iscritti in uno dei registri di cui all'art. 60, comma 4, del codice della strada;

d) «ANV»: l'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, lettera *b)*, del codice della strada, come disciplinato ai sensi dell'art. 226, commi da 5, 6 ed 8, e «completamente informatizzato» ai sensi del comma 7 del medesimo art. 226;

e) «PRA»: il Pubblico registro automobilistico, istituto con regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;

f) «Veicoli di interesse storico e collezionistico di origine sconosciuta»: i veicoli che non risultano essere stati radiati, a qualunque titolo, dall'ANV e dal PRA, e che siano privi di documenti di circolazione e di certificato di proprietà o di foglio complementare;

g) «certificato di rilevanza storica e collezionistica»: il certificato di cui all'art. 215, comma 1, del regolamento, disciplinato dall'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009;

h) «documento unico»: il documento unico di circolazione e di proprietà, di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98;

i) «targa storica»: la targa o le targhe di cui all'art. 93, comma 4, del codice della strada;

j) «STA»: lo Sportello telematico dell'automobilista operativo presso gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;

k) «UMC»: l'Ufficio della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 3.

Targa storica per veicoli di interesse storico e collezionistico precedentemente radiati dal PRA

1. Il rilascio della targa storica per veicoli di interesse storico e collezionistico radiati dal PRA d'ufficio o su richiesta del proprietario per esportazione all'estero, rispettivamente ai sensi degli articoli 96 e 103 del codice della strada, è subordinato alla presentazione presso uno STA o presso un UMC dell'istanza di nuova immatricolazione, conformemente all'art. 7, nonché del titolo di proprietà, del certificato di rilevanza storica e collezionistica e del certificato da cui risulti l'esito positivo della verifica tecnica di cui all'art. 215, comma 5, del regolamento.

2. All'esito della procedura di cui al comma 1 sono rilasciati il documento unico e la targa storica con sigla alfanumerica e caratteristiche di modello conformi a quelle del periodo storico di costruzione o, in assenza, del periodo storico di circolazione del veicolo risultanti nell'ANV o nell'archivio informatico del PRA, ovvero conformi a quelle che risultano essere iscritte negli archivi non informatici del PRA e da ricercare mediante visura richiesta dall'interessato.

Art. 4.

Targa storica per i veicoli di interesse storico e collezionistico circolanti a seguito di reimmatricolazione.

1. Il rilascio della targa storica per veicoli di interesse storico e collezionistico circolanti a seguito di reimmatricolazione è subordinato alla presentazione presso uno STA o un UMC dell'istanza di immatricolazione, conformemente all'art. 7.

2. All'esito della procedura di cui al comma 1 sono rilasciati il documento unico e la targa storica con sigla alfanumerica e caratteristiche di modello conformi a quelle del periodo storico di costruzione o, in assenza, del periodo storico di circolazione del veicolo risultanti nell'ANV e nell'archivio informatico del PRA, ovvero conformi a quelle che risultano essere iscritte negli archivi non informatici del PRA e da ricercare mediante visura richiesta dall'interessato.

Art. 5.

Targa storica per i veicoli di interesse storico e collezionistico di origine sconosciuta

1. Il rilascio della targa storica per veicoli di interesse storico e collezionistico di origine sconosciuta è subordinato alla presentazione presso uno STA o presso un UMC dell'istanza di immatricolazione, conformemente all'art. 7, nonché del titolo di proprietà, del certificato di rilevanza storica e collezionistica e del certificato da cui risulti l'esito positivo della verifica tecnica di cui all'art. 215, comma 5, del regolamento. L'istanza è accolta a condizione che il veicolo risulti comunque presente nell'ANV o nell'archivio del PRA.

2. All'esito della procedura di cui al comma 1 sono rilasciati il documento unico e la targa storica con sigla alfanumerica e caratteristiche di modello conformi a quelle del periodo storico di costruzione o, in assenza, del periodo storico di circolazione del veicolo risultanti nell'ANV o nell'archivio informatico del PRA, ovvero conformi a quelle che risultano essere iscritte negli archivi non informatici del PRA e da ricercare mediante visura richiesta dall'interessato.

Art. 6.

Rilascio della targa storica

1. Il rilascio della targa storica è soggetto al pagamento dell'importo di euro 549,00 (cinquecentoquarantanove) per gli autoveicoli ed euro 274,50 (duecentosettantaquattro/50) per i motocicli e le macchine agricole, comprensivo del costo di produzione e della quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2, del codice della strada.

2. L'importo di cui al comma 1 è corrisposto tramite versamento effettuato con bollettino PagoPA generato dalla piattaforma dei pagamenti del Dipartimento della mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 7.

Istanza di rilascio della targa storica

1. Ai fini del rilascio della targa storica ai sensi degli articoli 3, 4 o 5, il proprietario presenta istanza unificata di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, previo pagamento delle prescritte tariffe, nonché del contributo di cui all'art. 6.

Art. 8.

Entrata in vigore ed applicabilità

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sono applicabili a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla predetta data.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti previsti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Con atto della direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione, del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità operative per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2023

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2895

23A05428

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 settembre 2023.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle Province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena. (Ordinanza n. 1022).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle Province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi, caratterizzati da grandinate di forte intensità, sostenute raffiche di vento e quantitativi di precipitazioni localmente molto forti, hanno causato dissesti idrogeologici, allagamenti, caduta di alberature, l'interruzione di servizi essenziali, nonché danni ad edifici pubblici e privati e alle attività produttive;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Dispone:

Art. 1.

Piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della Regione Emilia-Romagna è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 8, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:

a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'art. 2, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia, la località, le coordinate geografiche WGS84, la relativa descrizione tecnica con la durata e l'indicazione dell'oggetto della criticità, nonché l'indicazione della relativa stima di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all'approvazione del medesimo purché nel termine di quindici giorni dall'approvazione e comunque prima dell'autorizzazione del commissario delegato al Soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento.

5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 8, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alla lettera *d)* dell'art. 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 8, comma 4, del presente provvedimento.

6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 24, del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente, nell'ambito di quanto previsto dal medesimo articolo, rispetto a quella per cui sono state stanziate, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, corredata di motivata richiesta del commissario delegato che attesti altresì la non sussistenza di ulteriori necessità per la tipologia di misura originaria.

7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 10, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.

8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2, previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza, ovvero agli operatori economici sulla base dei provvedimenti di liquidazione sottoscritti dal Soggetto attuatore. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il commissario delegato può erogare anticipazioni, volte a consentire il pronto avvio degli interventi.

9. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

10. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 2.

Contributi di autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 8.

4. Il contributo di cui al presente articolo non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.

Art. 3.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati ovvero, per eventuali esigenze di gestione diretta di specifici interventi o attività, il Dipartimento della protezione civile possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

- regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;

- regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;

- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

- regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 34;

- decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, art. 36;

- decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;

- decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

- legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e titolo III;

- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undecies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-*bis*, 179, 181, 182, 183, 184, 185-*bis*, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-*ter*, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-*bis*, 25, 26, 27, 27-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152;

- decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31 articoli 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;

- decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2-*bis*, 3, 5, 6 e 6-*bis*, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;

- decreto-luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446; articoli 51, 52, 53 e 54 dell'allegato F della legge 20 marzo 1865, n. 2248; art. 14 della legge 12 febbraio 1998, n. 126 e ogni altra legge e disposizione sulle modalità e sulle misure di partecipazione a spese/oneri di manutenzione, sistemazione e riparazione delle strade vicinali;

- leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il commissario delegato e i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all'art. 76 e all'art. 140 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera *b)*, dell'art. 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 140 possono essere derogati.

3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 140 nonché dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36/2023, il Commissario delegato e i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:

- 22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;

- 38, 41, comma 4, Allegato I.8 (art. 1) e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

- 41 comma 12, allo scopo di autorizzare l'affidamento della progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

- 44, allo scopo di consentire anche alle Stazioni appaltanti o Enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto;

- 17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga fino al 31 dicembre 2023 agli articoli 70, 72 e 73 del decreto legislativo n. 50/2016 e dal 1° gennaio 2024 in deroga ai corrispondenti articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

- 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

- 62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;

- 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

- 119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7;

- 120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell'art. 5 dell'Allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo;

4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il commissario delegato e i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal commissario delegato o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell'economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato e i soggetti attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall'art. 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.

Art. 4.

Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Il Commissario delegato identifica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, del medesimo art. 25, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica, per ciascuna misura, la località, le coordinate geografiche WGS84, la descrizione tecnica e la relativa durata in particolare per gli interventi di tipo *d)*, oltre all'indicazione delle singole stime di costo.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie, utilizzando la modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla presente ordinanza e secondo i seguenti criteri e massimali:

a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

b) per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00 di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della protezione civile.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

6. La modulistica di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo

2 gennaio 2018, n. 1. Detta ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, è inviata al Dipartimento della protezione civile, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 5.

Gestione dei materiali

1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, compreso il demanio lacuale, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono essere ceduti, previo nulla osta regionale e senza oneri, al comune territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Previo nulla osta regionale, inoltre, i materiali litoidi e vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura al commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. La cessione del materiale litoide può essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di enti locali diversi dal comune.

2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano applicazione ai siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione da parte della regione o del Ministero della transizione ecologica. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il Commissario delegato, gli enti locali o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i materiali alluvionati, i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 8.

4. Alla raccolta e al trasporto dei materiali di cui al comma 3 si può provvedere ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le modalità e avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 della presente ordinanza. Ai predetti materiali, qualora non altrimenti classificabili in base alla loro natura, potrà essere attribuito il codice CER 20 03 99 «rifiuti urbani non specificati altrimenti», fermo restando, ove applicabile, l'avvio a recupero delle frazioni utilmente separabili, in particolare dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e dei rifiuti ingombranti.

5. Il Commissario delegato, gli enti locali o i soggetti attuatori, possono autorizzare i gestori del servizio idrico integrato allo stoccaggio e al trattamento presso i depuratori di acque reflue urbane, nei limiti della capacità ricettiva degli impianti, dei rifiuti liquidi e fangosi derivanti dagli eventi di cui in premessa conferiti tramite autospurghi, con le modalità e avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 della presente ordinanza, a condizione della compatibilità di tali rifiuti con le caratteristiche tecniche e le modalità gestionali degli impianti.

6. Al fine di ridurre i rischi per l'ambiente potenzialmente derivanti dalla prolungata permanenza dei rifiuti nei siti di stoccaggio temporaneo, il commissario delegato o i soggetti attuatori, con le modalità e avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 della presente ordinanza, possono autorizzare i gestori delle discariche individuate per ricevere e smaltire i materiali non recuperabili di cui al secondo periodo, comma 4, del presente articolo, per i quali è escluso l'obbligo di pretrattamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche in deroga alle tipologie individuate nel provvedimento autorizzativo rilasciato dalla rispettiva Provincia, a condizione che i rispettivi direttori tecnici li ritengano compatibili con le caratteristiche tecniche della discarica. ARPAE Emilia-Romagna fornirà supporto per la corretta attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 6.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro sette giorni.

Art. 7.

Impiego del volontariato organizzato di protezione civile

1. Per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Emilia-Romagna nelle attività previste dall'art. 1 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 8. Il commissario delegato provvede all'istruttoria delle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall'art. 1.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, nel limite di euro 4.500.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire, sulla contabilità speciale di cui al comma 2, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui in premessa.

4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 9.

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 28 agosto 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

Art. 10.

Relazioni del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità - nonché l'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall'ultima trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, commi 5 e 6.

2. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle stesse, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori.

3. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell'emergenza e l'eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui all'art. 3, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.

4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell'ordinanza di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai Soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.

Art. 11.

Oneri per prestazioni di lavoro straordinario

1. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, per i primi sessanta giorni a decorrere dalla data dell'evento in rassegna. Il medesimo commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite.

2. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 direttamente impegnati nelle attività connesse all'emergenza, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva, ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per i primi sessanta giorni a decorrere dalla data dell'evento in rassegna, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, sono posti a carico delle risorse assegnate al Commissario delegato e, a tal fine, nel piano degli interventi, sono quantificate le somme necessarie.

4. Con proprio provvedimento il Commissario può autorizzare, su motivata richiesta, la prosecuzione delle misure di cui ai commi 1 e 2 anche oltre il termine dei primi sessanta giorni e fino al termine dello stato di emergenza, rimodulando, anche in progressiva riduzione, i limiti ivi previsti, con proprio provvedimento nel quale sono individuati gli enti autorizzati e i relativi contingenti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.it), al seguente link https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimenti-normativi

23A05297

ORDINANZA 15 settembre 2023.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (Ordinanza n. 1023).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi, caratterizzati da grandinate di forte intensità, sostenute raffiche di vento e quantitativi di precipitazioni localmente molto forti, hanno causato dissesti idrogeologici, allagamenti, caduta di alberature, l'interruzione di servizi essenziali, nonché danni ad edifici pubblici e privati e alle attività produttive;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Dispone:

Art. 1.

Piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società *in house* o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 8, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:

a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'art. 2, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia, la località, le coordinate geografiche WGS84, la relativa descrizione tecnica con la durata e l'indicazione dell'oggetto della criticità, nonché l'indicazione della relativa stima di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all'approvazione del medesimo purché nel termine di quindici giorni dall'approvazione e comunque prima dell'autorizzazione del commissario delegato al soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento.

5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 8, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alla lettera *d)* dell'art. 25, comma 2 del medesimo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 8, comma 4 del presente provvedimento.

6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente, nell'ambito di quanto previsto dal medesimo articolo, rispetto a quella per cui sono state stanziate, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile, corredata di motivata richiesta del commissario delegato che attesti altresì la non sussistenza di ulteriori necessità per la tipologia di misura originaria.

7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 10, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.

8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2, previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza, ovvero agli operatori economici sulla base dei provvedimenti di liquidazione sottoscritti dal soggetto attuatore. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato può erogare anticipazioni, volte a consentire il pronto avvio degli interventi.

9. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

10. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 2.

Contributi di autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare

siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 8.

4. Il contributo di cui al presente articolo non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.

Art. 3.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati ovvero, per eventuali esigenze di gestione diretta di specifici interventi o attività, il Dipartimento della protezione civile possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 7 e 8;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 34;

decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, art. 36;

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e Titolo III;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undecies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158 -*bis*, 179, 181, 182, 183, 184, 185-*bis*, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-*ter*, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-*bis*, 25, 26, 27, 27-*bis* del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152;

decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;

decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001, n. 380, articoli 2, 2-*bis*, 3, 5, 6 e 6-*bis*, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;

leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all'art. 76 e all'art. 140 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera *b)* dell'art. 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 140 possono essere derogati.

3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 140 nonché dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36/2023, il Commissario delegato e i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:

22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;

38, 41, comma 4, allegato I.8 (art. 1) e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

41 comma 12, allo scopo di autorizzare l'affidamento della progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di perso-

nale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

44, allo scopo di consentire anche alle stazioni appaltanti o enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto;

17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga fino al 31 dicembre 2023 agli articoli 70, 72 e 73 del decreto legislativo n. 50/2016 e dal 1° gennaio 2024 in deroga ai corrispondenti articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;

71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7;

120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell'art. 5 dell'allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo.

4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il Commissario delegato e i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 140, comma 7 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7 del decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal commissario delegato o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell'economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato e i soggetti attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall'art. 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.

Art. 4.

Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Il Commissario delegato identifica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 25, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza, nonché, gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)* del medesimo art. 25, anche tenendo conto di eventuali misure già poste in essere dalla regione per le medesime finalità con oneri a proprio carico, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2 del citato decreto legislativo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica, per ciascuna misura, la località, le coordinate geogra-

fiche WGS84, la descrizione tecnica e la relativa durata in particolare per gli interventi di tipo *d)*, oltre all'indicazione delle singole stime di costo.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie, utilizzando la modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla presente ordinanza e secondo i seguenti criteri e massimali:

a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

b) per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00 di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il commissario delegato provvede a riconoscere, anche a integrazione di eventuali contributi parzialmente già corrisposti, in via progressiva, dalla regione al medesimo titolo, i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della protezione civile.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *e)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

6. La modulistica di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera *e)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, è inviata al Dipartimento della protezione civile, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1 del medesimo decreto legislativo.

Art. 5.

Materiali litoidi e vegetali

1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, compreso il demanio lacuale, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono essere ceduti, previo nulla osta regionale e senza oneri, al comune territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Previo nulla osta regionale, inoltre, i materiali litoidi e vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura al commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. La cessione del materiale litoide può essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di enti locali diversi dal comune.

2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano applicazione ai siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione da parte della regione o del Ministero della transizione ecologica. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 8.

Art. 6.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune

interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione — in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 — è rimessa, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro sette giorni.

Art. 7.

Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile

1. Per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Friuli-Venezia Giulia nelle attività previste dall'art. 1 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 8. Il commissario delegato provvede all'istruttoria delle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall'art. 1.

2. Le regioni e le province autonome intervenute a supporto della Regione Friuli-Venezia Giulia con squadre di volontari che hanno operato nell'ambito delle colonne mobili regionali provvedono, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2012 e nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che provvede al trasferimento, alle regioni ed alle province autonome interessate, delle somme necessarie per la liquidazione dei rimborsi spettanti a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.

3. Per le attività di cui al comma 2 svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile operanti nell'ambito delle colonne mobili regionali, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, può provvedere alla copertura delle spese di vitto, alloggio e gestione dei mezzi e delle attrezzature effettuate in loco nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 8. Il Commissario delegato provvede alla relativa istruttoria, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall'art. 1.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, nel limite di euro 7.750.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La Regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a trasferire, sulla contabilità speciale di cui al comma 2, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui in premessa.

4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 9.

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, in-

dicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 28 agosto 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

Art. 10.

Relazioni del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione — con motivazione degli eventuali ritardi e criticità — nonché l'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall'ultima trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, commi 5 e 6.

2. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle stesse, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori.

3. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell'emergenza e l'eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui all'art. 3, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.

4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell'ordinanza di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.

Art. 11.

Prestazioni di lavoro straordinario

1. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i primi sessanta giorni a decorrere dalla data dell'evento in rassegna. Il medesimo commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di quindici unità di personale e di cinquanta ore mensili pro-capite.

2. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro il limite massimo di undici unità, direttamente impegnati nelle attività connesse all'emergenza, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per i primi sessanta giorni a decorrere dalla data dell'evento in rassegna, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse stanziate per l'emergenza e a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, sono quantificate le somme necessarie e le modalità per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.

4. Con proprio provvedimento il Commissario può autorizzare, su motivata richiesta, la prosecuzione delle misure di cui ai commi 1 e 2 anche oltre il termine dei primi sessanta giorni e fino al termine dello stato di emergenza, rimodulando, in progressiva riduzione, i limiti ivi previsti, con proprio provvedimento nel quale sono individuati gli enti autorizzati e i relativi contingenti.

5. Gli emolumenti di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili con analoghi emolumenti percepiti in relazione ad altre emergenze di protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.it), al seguente link https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimenti-normativi

23A05298

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di emtricitabina/tenofovir, «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Teva».

Estratto determina AAM/PPA n. 590/2023 del 18 settembre 2023

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale EMTRICITABINA E TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA, anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata:

Confezione: «200 mg+245 mg compresse rivestite con film» 90 (3x30) compresse in flacone HDPE

A.I.C. n. 044373102 (base 10) 1BB53G (base 32);

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film;

Principi attivi: emtricitabina e tenofovir;

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., codice fiscale 11654150157, con sede legale e domicilio fiscale in via Piazzale Cadorna, 4, 20123 Milano, Italia;

Procedura europea: NL/H/3432/001/IB/027;

Codice pratica: C1B/2023/1201;

Si modifica altresì la descrizione della seguente confezione, già autorizzata, come segue:

da:

044373088 - «200mg+245mg compresse rivestite con film» 30x3 compresse in flacone HDPE

a:

044373088 «200mg+245mg compresse rivestite con film» 90 (3x30) compresse in flacone HDPE, confezione multipla

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

C(nn) (classe di medicinali non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RNRL (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti infettivologi).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05265

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ossigeno, «Ossigeno Linde Medicale».

Estratto determina AAM/PPA n. 584/2023 del 15 settembre 2023

É autorizzata l'immissione in commercio del medicinale OSSIGENO LINDE MEDICALE, anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata:

Confezione: «Gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 45 litri

A.I.C. n. 039133741 (base 10) 15B8KF (base 32);

Forma farmaceutica: gas medicinale criogenico;

Principio attivo: ossigeno;

Titolare A.I.C.: Linde medicale S.r.l., codice fiscale 04411460639, con sede legale e domicilio fiscale in via G. Rossa, 3, 20004 Arluno (MI), Italia;

Codice pratica: N1B/2023/843;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

C(nn) (classe di medicinali non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR (medicinali soggetti a prescrizione medica ripetibile).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05266

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di testosterone, «Tostrex».

Estratto determina AAM/PPA n. 586/2023 del 15 settembre 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *grouping* di variazioni approvato dallo stato membro di riferimento (RMS):

tipo II B.II.d.1.e - modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati;

tipo IB B.II.e.1.a.2 - modifica del confezionamento primario del prodotto finito - composizione qualitativa e quantitativa - forme farmaceutiche semisolide e liquide non sterili;

tipo II B.IV.1.c - modifica di un dosatore o di un dispositivo di somministrazione - aggiunta o sostituzione di un dispositivo che costituisce parte integrante del confezionamento primario.

Relativamente al medicinale TOSTREX (A.I.C. n. 037314) per le descritte confezioni autorizzate all' immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n.: 037314010 - «2% gel» 1 contenitore multidose da 60 g con pompa dosatrice;

A.I.C. n.: 037314022 - «2% gel» 3 contenitori multidose da 60 g con pompa dosatrice;

A.I.C. n.: 037314034 - «2% gel» 2 contenitori multidose da 60 g con pompa dosatrice.

Le modifiche hanno impatto sugli stampati, paragrafi 4.2 e 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relativi paragrafi del foglio illustrativo.

Codice pratica: VC2/2023/22.

Numero procedura: SE/H/0571/001/II/040/G.

Titolare A.I.C.: Kyowa Kirin Holdings B.V., codice SIS 4871, con sede legale e domicilio fiscale in Bloemlaan 2, 2132NP - Hoofddorp, Paesi Bassi.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05285

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di succinilcolina (suxametonio) cloruro diidrato, «Midarine».

Estratto determina AAM/PPA n. 578/2023 del 15 settembre 2023

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale «MIDARINE» (A.I.C. 010308), per la descritta confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 010308029 - «100 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale da 2 ml.

Tipo II, C.I.4: Aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per aggiungere l'effetto indesiderato shock anafilattico.

Modifiche in accordo al QRD template.

Sulla base del presente aggiornamento vengono modificati i paragrafi n. 4.8 e n. 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed il paragrafo n. 4 del foglio illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Codice pratica: VN2/2023/98

Titolare A.I.C.: Aspen Pharma Trading Limited (codice SIS 3731), con sede legale e domicilio fiscale in 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlanda.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05286

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di buprenorfina, «Subutex».

Estratto determina AAM/PPA n. 582/2023 del 15 settembre 2023

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale SUBUTEX (A.I.C. 033791), per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

033791068 – «100 mg soluzione iniettabile a rilascio prolungato» 1 siringa preriempita da 0,5 mL;

033791070 – «300 mg soluzione iniettabile a rilascio prolungato» 1 siringa preriempita da 1,5 mL.

n. 1 variazione di tipo II, C.I.4: armonizzazione dei differenti SmPC nazionali in accordo alla procedura di *worksharing* DE/H/xxxx/WS/1129.

Sulla base del presente aggiornamento vengono modificati i paragrafi n. 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.3,6.4, 6.5.e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo.

Vengono altresì approvate ulteriori minori modifiche editoriali.

Codice pratica: VN2/2022/106;

Titolare A.I.C.: Indivior Europe Limited (codice SIS 4780), con sede legale e domicilio fiscale in 27 Windsor Place, D02 DK44 – Dublino 2, IRLANDA.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05287

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di terazosina cloridrato biidrata, «Uroflus».

Estratto determina AAM/PPA n. 579/2023 del 15 settembre 2023

Trasferimento di titolarità: AIN/2023/1478

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S&R Farmaceutici Spa con sede legale e domicilio fiscale in Via Dei Pioppi 2, 06083 Bastia Umbra, Perugia, codice fiscale 03432890543.

Medicinale «UROFLUS»

Confezioni:

A.I.C. 035585013 - «2 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. 035585025 - «5 mg compresse» 14 compresse,

è ora trasferita alla società S.F. Group S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Tiburtina, 1143, 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05291

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di nandrolone decanoato, «Deca Durabolin».

Estratto determina AAM/PPA n. 568/2023 del 15 settembre 2023

Si autorizza il seguente *grouping* di variazione tipo II, costituito da:

una variazione tipo II B.II.b.1.z), aggiunta del sito Ever Pharma Jena GmbH, Bruesseler (Germany) come sito produttivo del medicinale per alcune fasi di produzione (processo e confezionamento primario) e correlati cambiamenti di processo;

una variazione tipo IAin B.II.b.2.c.2), aggiunta del sito Ever Pharma Jena GmbH, Bruesseler (Germany) come sito per le fasi di *batch release and QC testing* del prodotto medicinale;

una variazione tipo IB unforseen B.II.a.z), aggiornamento della composizione del medicinale e del confezionamento;

una variazione tipo IB unforseen B.II.d.1.z), inclusione dei riferimenti ai metodi di farmacopea per le specifiche al rilascio e alla *shelf-life*;

una variazione tipo IB unforseen B.II.e.z), aggiornamento della sezione 3.2.P.7.;

modifica dei paragrafi 2, 4.3, 4.4, e 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, 2 e 6 del foglio illustrativo e 3 dell'etichetta come di seguito indicato:

Riassunto delle caratteristiche del prodotto

Paragrafo 2

da: Eccipienti con effetti noti: alcool benzilico, olio di arachidi;

a: Eccipienti con effetti noti: alcol benzilico (E 1519), olio di arachidi raffinato.

Paragrafo 4.3

da: ...incluso l'olio di arachidi;

a: ...incluso l'olio di arachidi raffinato;

da: ...il medicinale contiene alcool benzilico;

a: ...il medicinale contiene alcol benzilico (E 1519).

Paragrafo 4.4

da: ...«Deca-Durabolin» contiene olio di arachidi... «Deca-Durabolin» contiene 100 mg di alcool benzilico... L'alcool benzilico può causare reazioni tossiche e reazioni anafilattiche nei bambini fino a tre anni di età;

a: ...«Deca-Durabolin» contiene olio di arachidi raffinato. «Deca-Durabolin» contiene 100 mg di alcol benzilico (E 1519)... L'alcol benzilico (E 1519) può causare reazioni tossiche e reazioni anafilattiche nei bambini fino a tre anni di età.

Paragrafo 6.1

da: alcool benzilico, olio di arachidi;

a: alcol benzilico (E 1519), olio di arachidi raffinato.

Foglio illustrativo

Paragrafo 2

da: ...se è allergico alle arachidi o alla soia (vedere «"Deca-Durabolin" contiene olio di arachidi e alcol benzilico»);

a: ...se è allergico alle arachidi o alla soia (vedere «"Deca-Durabolin" contiene olio di arachidi raffinato e alcol benzilico (E 1519)»;

da: ... il medicinale contiene alcol benzilico ... (vedere «"Deca-Durabolin" contiene olio di arachidi e alcol benzilico»);

a: ...il medicinale contiene alcol benzilico (E 1519) ... (vedere «“Deca-Durabolin” contiene olio di arachidi raffinato e alcol benzilico (E 1519)»)

da: ...«Deca-Durabolin» contiene olio di arachidi e alcool benzilico;

a: ...«Deca-Durabolin» contiene olio di arachidi raffinato e alcol benzilico (E 1519);

da: «Deca-Durabolin» non deve essere somministrato a bambini di età inferiore a tre anni in quanto contiene alcol benzilico;

a «Deca-Durabolin» contiene non deve essere somministrato a bambini di età inferiore a tre anni in quanto contiene alcol benzilico (E 1519).

Paragrafo 6

da: Gli altri componenti sono alcol benzilico e olio di arachidi;

a: Gli altri componenti sono alcol benzilico (E 1519) e olio di arachidi raffinato;

da: Produttore Ever Pharma Jena GmbH, Otto-Schott-Str. 15, 07745 Jena, Germania;

a: Produttore Ever Pharma Jena GmbH, Otto-Schott-Str. 15, 07745 Jena, Germania; Ever Pharma Jena GmbH, Bruesseler Str. 18, 07747 Jena, Germania.

Etichetta

Paragrafo 3

da: eccipienti: alcool benzilico… olio di arachidi;

a: eccipienti: alcool benzilico (E 1519) …olio di arachidi raffinato;

relativamente al medicinale DECA DURABOLIN.

Confezione: A.I.C. n. 017712011 - «25 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala da 1 ml.

Codice pratica: VN2/2023/108.

Titolare A.I.C.: Aspen Pharma Trading Limited, con sede legale in 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlanda.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all’etichettatura.

In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell’11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

23A05292

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all’inflazione italiana, l’indice ISTAT FOI *ex*-Tabacchi relativo a luglio 2023, è pari a: 118,70. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

con riguardo al buono risparmio sostenibile, l’indice Stoxx Europe 600 ESG-X settembre 2023 è pari a: 168,89. Il valore è pari al valore ufficiale di chiusura dell’indice Stoxx Europe 600 ESG-X rilevato nel giorno 13 settembre 2023. Informazioni sulle serie di buoni fruttiferi interessate, sul relativo meccanismo di indicizzazione e sugli eventuali premi, sono disponibili sul sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

23A05342

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni. (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

L'elenco è compilato sulla base delle norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario (Regolamento UE n. 549/2013 sul Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali nell'Unione Europea – SEC2010), nonché delle definizioni contenute nell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. I criteri utilizzati per la classificazione delle unità sono di natura statistico–economica. I raggruppamenti istituzionali hanno esclusivamente la funzione di facilitare la lettura dell'elenco.

Elenco delle Amministrazioni pubbliche

Amministrazioni centrali

Organi costituzionali e di rilievo costituzionale

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri[1]

Agenzie fiscali
Agenzia del Demanio
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Agenzia delle Entrate

Enti di regolazione dell'attività economica
Agenzia italiana del farmaco – AIFA
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGE.NA.S.
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali - ANSFISA
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL
Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie – AGE.CONTROL S.p.a.
Agenzia per l'Italia digitale – AGID
Agenzia per la coesione territoriale
Agenzia per la cybersicurezza nazionale - ACN
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – ARAN
Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA
Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA
Ente nazionale per il microcredito
Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a.
Ispettorato nazionale del lavoro
Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN

Enti produttori di servizi tecnici e economici
Agenzia delle entrate - Riscossione
Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
Agenzia nazionale per il turismo – ENIT
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – ANBSC
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE

---

[1] A fini statistici, le istituzioni scolastiche sono considerate unità locali del Ministero dell'Istruzione; le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono considerate unità locali del Ministero dell'Università e della Ricerca; le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica equiparate a statali di Trento e Bolzano sono considerate unità locali delle suddette province autonome; le soprintendenze speciali dotate di autonomia gestionale e altri istituti dotati di autonomia speciale sono considerati unità locali del Ministero della Cultura.

Amministrazione degli archivi notarili
Anas S.p.a.
ANPAL Servizi S.p.a.
Armamenti e aerospazio S.p.a. in liquidazione
Asset Management Company S.p.a. – AMCO
Buonitalia S.p.a. in liquidazione
Cassa delle Ammende
Concessionaria servizi informativi pubblici – CONSIP S.p.a.
Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.a.
Consorzio Infomercati in liquidazione
Difesa Servizi S.p.a.
Enea Tech e Biomedical
Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC
Ente nazionale risi
Equitalia Giustizia S.p.a.
Eutalia
Fintecna S.p.a.
FormezPA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.
Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.a. in forma abbreviata INFRATEL ITALIA S.p.a.
Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio – Invimit S.p.a.
Istituto per la finanza e l'economia locale – IFEL
PagoPA S.p.a.
Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture e i trasporti – S.p.a. – In breve RAM Logistica Infrastrutture e trasporti – S.p.a.
Rete Ferroviaria Italiana – Società per azioni in sigla RFI S.p.a.
Ricerca sul sistema energetico RSE S.p.a.
SACE S.p.a.
Scuola Nazionale dell'Amministrazione
Scuola Superiore della Magistratura
Società generale d'informatica – SOGEI S.p.a.
Società Gestione Impianti Nucleari – SOGIN S.p.a.
Società Infrastrutture Milano Cortina 2020 – 2026 SPA
Società Italiana per le Imprese all'Estero - SIMEST S.p.a.
Società Italiana Traforo Gran San Bernardo – SITRASB S.p.a.
Sogesid S.p.a.
Soluzioni per il Sistema Economico – SOSE S.p.a.
Stretto di Messina – S.p.a.
Tunnel Euralpin Lyon-Turin
Consortium Garr (Gestione Ampliamento Rete Ricerca)

Autorità indipendenti
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR
Autorità di Regolazione dei Trasporti – ART
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA
Autorità garante della concorrenza e del mercato – AGCM
Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza – AGIA
Autorità nazionale anticorruzione – ANAC
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
Garante per la protezione dei dati personali – GPDP
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

Enti a struttura associativa
Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI
Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti – ANEA
Centro Interregionale per i Sistemi Informatici Geografici e Statistici in liquidazione – CISIS
Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano – FEDERBIM
Unione delle Province d'Italia – UPI
Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura – UNIONCAMERE
Unione Nazionale Comuni Comunità Enti montani – UNCEM

Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
Accademia della Crusca

Agenzia Italiana per la gioventù - AIG
Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali Torino 2006 in liquidazione
Ales – Arte lavoro e servizi S.p.a.
Associazione della Croce Rossa italiana – CRI[2]
Comitato Italiano Paralimpico – CIP
Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI
Ente strumentale alla Croce Rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa[3]
Fondazione Biblioteca europea di informazione e cultura – BEIC
Fondazione Centro internazionale radio medico – CIRM
Fondazione Centro sperimentale di cinematografia – CSC
Fondazione Festival dei Due Mondi
Fondazione La biennale di Venezia
Fondazione La quadriennale di Roma
Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo
Fondo edifici di culto
Cinecittà S.p.a.
Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà – INMP
Lega italiana per la lotta contro i tumori
Museo storico della liberazione
RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.
Scuola archeologica italiana di Atene
Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche – SEPS
Sport e salute S.p.a.
Unione Italiana Tiro a Segno (UITS)

Enti e Istituzioni di ricerca
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA
Agenzia spaziale italiana – ASI
Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park
Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica – Fondazione Eucentre (European Centre for Training and Research in Earthquake Engineering – EUROCENTRE)
Centro internazionale in monitoraggio ambientale
C.I.R.A. (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali) - S.c.p.a.
Consiglio nazionale delle ricerche – CNR
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA
Elettra - Sincrotrone Trieste Società Consortile Per Azioni di interesse nazionale
Fondazione Biotecnopolo di Siena
Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici
Fondazione Centro ricerche marine
Fondazione Human Technopole
Fondazione Istituto italiano di tecnologia – IIT
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica - FRBB
Istituto italiano di studi germanici
Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" – INDAM
Istituto nazionale di astrofisica – INAF
Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – INDIRE
Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS
Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM
Istituto nazionale di statistica – ISTAT
Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione – INVALSI
Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche – INAPP
Istituto Pasteur Italia – Fondazione Cenci Bolognetti
Istituto superiore di sanità – ISS
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA

[2] Costituita in data 29.12.2015, a partire dal 1.1.2016, ai sensi dell'art.1 comma 1 del decreto legislativo n.178/2012, all'Associazione della Croce Rossa italiana, sono trasferite le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce Rossa.
[3] Ai sensi del decreto legislativo n. 178/2012, a partire dal 1.1.2016, l'Associazione italiana della Croce Rossa - CRI assume la denominazione di "Ente strumentale alla Croce Rossa italiana" conservando la natura di ente pubblico non economico. A far data dal 1.1. 2018, l'Ente è posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 16 c.1 del decreto legge n. 148 del 16.10.2017 convertito in legge n. 172 del 4.12.2017.

Laboratorio Europeo di Spettroscopie non Lineari
Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche Enrico Fermi
Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli

Istituti zooprofilattici sperimentali

Amministrazioni locali

Regioni e province autonome[4]
Province e città metropolitane
Comuni
Comunità montane
Unioni di comuni
Agenzie, enti e consorzi per il diritto allo studio universitario
Agenzie ed enti regionali del lavoro
Agenzie ed enti regionali di sviluppo agricolo
Agenzie regionali per la rappresentanza negoziale
Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
Agenzie regionali sanitarie e aziende ed enti di supporto al SSN
Enti di governo dei servizi idrici e/o dei rifiuti (ex AATO)
Autorità di sistema portuale
Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
Aziende sanitarie locali
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e unioni regionali
Consorzi di bacino imbrifero montano
Università e istituti di istruzione universitaria pubblici[5]

Parchi nazionali, consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette
Azienda Speciale Parco di Porto Conte
Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna
Consorzio del Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Capo Milazzo
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Porto Cesareo
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo
Consorzio di Gestione del Parco Naturale Regionale del Monte Arci
Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Capo Gallo-Isola delle Femmine
Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Punta Campanella
Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino
Consorzio di Gestione di Torre Guaceto
Consorzio di Ripopolamento Ittico del Golfo di Catania in liquidazione
Consorzio Gest. Provv. del Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo
Consorzio Isole dei Ciclopi
Consorzio Parco Agricolo Nord Est
Consorzio Parco Alto Milanese
Consorzio Parco del Lura
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale
Consorzio Parco Lago Segrino
Consorzio Parco Naturale Regionale Costa Otranto S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase
Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Parco Monte Moria
Consorzio Plemmirio
Consorzio Regno di Nettuno
Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
Ente di Gestione dei Sacri Monti
Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano
Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano
Ente di Gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali

[4] La categoria comprende anche il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita del personale regionale - Fondo Pensioni Sicilia, istituito ai sensi dell'art. 15 della Legge della Regione Siciliana n. 6 del 14 maggio 2009, recante Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.
[5] La categoria comprende la Scuola Superiore Meridionale.

Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso
Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese
Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore
Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia
Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese
Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie
Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime
Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna
Ente Monti Cimini – Riserva Naturale Regionale Lago di Vico
Ente Parco Aveto
Ente Parco dei Nebrodi
Ente Parco del Beigua
Ente Parco delle Madonie
Ente Parco dell'Etna
Ente Parco di Montemarcello – Magra – Vara
Ente Parco di Portofino
Ente Parco Fluviale dell'Alcantara
Ente Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane
Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli
Ente Parco Minerario Floristella Grottacalda
Ente Parco Naturale del Monte San Bartolo
Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie
Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane
Ente Parco Naturale Mont Avic
Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi
Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili
Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia
Ente Parco Naturale Regionale del Vulture
Ente Parco Naturale Sasso Simone e Simoncello
Ente Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano
Ente Parco Nazionale del Circeo
Ente Parco Nazionale del Gargano
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Ente Parco Nazionale del Pollino
Ente Parco Nazionale del Vesuvio
Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia
Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
Ente Parco Nazionale della Maiella
Ente Parco Nazionale della Sila
Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese
Ente Parco Nazionale dell'Asinara
Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte
Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi
Ente Parco Nazionale Gran Paradiso
Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria
Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino
Ente Parco Regionale Area Vulcanica di Roccamonfina e Foce del Garigliano
Ente Parco Regionale Campo dei Fiori
Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei
Ente Parco Regionale dei Monti Lattari
Ente Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno
Ente Parco Regionale del Conero
Ente Parco Regionale del Matese
Ente Parco Regionale del Partenio

Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro
Ente Parco Regionale della Maremma
Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli
Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse
Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po
Ente per i Parchi Marini Regionali (della Calabria)
Ente per la Gestione del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone
Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci
Ente Regionale Parco di Veio
Ente Regionale RomaNatura
Ente Riserve Naturali Foce Sele – Tanagro Monti Eremita – Marzano
Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturno – Costa di Licola e Lago Falciano
Parchi Val di Cornia Spa
Parco Agricolo Regionale del Monte Netto
Parco Archeologico delle Isole Eolie
Parco Archeologico di Gela
Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala
Parco Archeologico di Tindari
Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e Della Valle Dell'Aci
Parco Archeologico Himera, Solunto e Iato
Parco Archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica
Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale
Parco Archeologico di Naxos
Parco Archeologico di Segesta
Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria
Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento
Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai
Parco dei Colli di Bergamo
Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate
Parco delle Groane
Parco delle Orobie Bergamasche
Parco delle Orobie Valtellinesi
Parco Museo Minerario delle Miniere di Zolfo delle Marche e dell’Emilia-Romagna
Parco Lombardo della Valle del Ticino
Parco Monte Barro
Parco Museo Miniere dell'Amiata
Parco Naturale Adamello Brenta di Strembo
Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini
Parco Naturale Regionale dell’Antola
Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri
Parco Naturale Regionale delle Serre
Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano
Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu
Parco Naturale Regionale Molentargius Saline
Parco Naturale Regionale Sirente Velino
Parco Naturale Regionale Tepilora
Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
Parco Nazionale Arcipelago Toscano
Parco Nazionale delle Cinque Terre
Parco Nazionale Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna
Parco Nazionale Val Grande
Parco Nord Milano
Parco Oglio Nord
Parco Regionale Adda Nord
Parco Regionale Adda Sud
Parco Regionale dei Castelli Romani
Parco Regionale dei Colli Euganei
Parco Regionale dei Monti Picentini
Parco Regionale del Mincio

Parco Regionale del Serio
Parco Regionale della Valle del Lambro
Parco Regionale dell'Appia Antica
Parco Regionale delle Alpi Apuane
Parco Regionale Oglio Sud
Parco Regionale Spina Verde
Parco Regionale Valle del Treja
Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile
Riserva Naturale delle Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico – Isoletta d'Arce – in liquidazione
Riserva Naturale Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo
Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola
Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia
Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere-Farfa
Riserva Naturale Statale Isola di Vivara
Riserva Naturale Torbiere del Sebino
Riserve Naturali Regionali Orientate del Litorale Tarantino Orientale

Agenzie ed enti per il turismo
Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Terre dell'alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli S.c.a r.l.
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata
Agenzia per lo Sviluppo e la Promozione Turistica della Provincia di Bergamo S.c.r.l.
Agenzia Regionale del Turismo – Pugliapromozione
Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo della Campania – Turismo Campania
Agenzia Regionale per la Promozione Turistica In Liguria
Alexala Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Alessandria S.c.p.a.
APT Servizi S.r.l.
Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Cava dei Tirreni
Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Positano
Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Ravello
Azienda Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli
Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli
Azienda di Cura Soggiorno e Turismo di Merano
Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia in liquidazione
Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano
Azienda per il Turismo Valsugana Lagorai Terme Laghi Tesino e Valle dei Mocheni Società Cooperativa
Azienda Turistica Campione d'Italia
Azienda Turistica Locale del Cuneese "Valli Alpine e Città d'arte" S.c.r.l.
Consorzio Turistico del Comprensorio dei Monti Gemelli
Destinazione Turistica Emilia
Destinazione Turistica Romagna
Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l.
Ente Provinciale del Turismo di Campobasso
Ente Provinciale del Turismo di Isernia
Ente turismo Langhe Monferrato e Roero S.c.r.l
Office Regional Du Tourisme
Promoturismofvg
S.T.L. Terre di Portofino S.c.r.l. in liquidazione
Toscana Promozione Turistica
Turismo Torino e Provincia S.c.r.l.
Vicenza è – Convention and Visitors Bureau
Visit Brescia S.c.r.l.
Visit Piemonte S.c.r.l.

Agenzie ed enti regionali e provinciali per la formazione, la ricerca e l'ambiente
Agenzia Metropolitana per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro – AFOL metropolitana
Agenzia Provinciale per l'Istruzione e la Formazione Professionale, l'Orientamento e l'Impiego di Matera
Agenzia Regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza – ARIC
Agenzia Regionale per la Lingua Friulana – ARLeF
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente – ARPA Puglia

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – ARPAV
Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna – ARPAE
Agenzia Regionale Protezione Ambiente Molise – ARPA MOLISE
Agenzia Regionale Protezione Ambiente Marche – ARPAM
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Lazio – ARPA LAZIO
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Campania – ARPAC
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana – ARPAT
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata – ARPAB
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sicilia – ARPA SICILIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure – ARPAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia – ARPA LOMBARDIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia – ARPAFVG
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Piemonte – ARPA Piemonte
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna – ARPAS
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente dell’Umbria – ARPA UMBRIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle d’Aosta – ARPAVDA
Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione della Puglia – ARTI
Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – ARTA Abruzzo
Agenzia Regionale Sardegna Ricerche
Agenzia Umbria Ricerche
Agris Sardegna – Agenzia per la Ricerca in Agricoltura
ARPACAL – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria
Centro di Formazione Professionale della Provincia di Sondrio
Centro di Istruzione e Formazione Professionale del Piambello
Centro di Ricerca Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna – Crs4 S.r.l.
Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato – C.I.A.P.I.
Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario – Cefpas
Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali – I.P.R.E.S.
Ires – Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte
Istituto Provinciale per la Ricerca e la Sperimentazione Educativa – I.P.R.A.S.E
Istituto Regionale del Vino e dell’Olio
Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia
Istituzione Formativa della Provincia di Rieti
Laore Sardegna
Polis Lombardia – Istituto Regionale per il supporto alle politiche della Lombardia
Porto Conte Ricerche S.R.L.

Autorità di bacino del distretto idrografico
Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali

Consorzi tra amministrazioni locali[6]
Agenzia della Mobilità Piemontese
Associazione Asilo Nido Saint Christophe – Quart – Brissogne
Consorzio A.I.P.E.S. Ambito Intercomunale per Esercizio Sociale - Consorzio per i servizi alla persona
Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori
Autorità di Bacino Lacuale Ceresio Piano e Ghirla
Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d’Iseo Endine e Moro
Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese
Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro
Azienda Consorziale Forestale Trento – Sopramonte
Azienda Intercomunale Difesa Ambiente A.I.D.A.
Azienda Speciale Consortile Consorzio Desio-Brianza
Azienda Speciale Consortile del Distretto Sociale Cremonese
Azienda Speciale Consortile per i Servizi Alla Persona di Rezzato

[6] La categoria comprende Consorzi di Polizia Municipale costituiti tra Enti Locali, Consorzi di vigilanza boschiva costituiti tra Enti Locali, Consorzi intercomunali dei servizi socio assistenziali, Consorzi universitari costituiti tra Amministrazioni pubbliche, Società della Salute e altre tipologie di consorzi costituiti tra Enti locali.

Azienda Speciale Consortile per la Gestione Associata delle Politiche Sociali nei Comuni dell'Ambito Territoriale A1
C.I.S.A.S. Consorzio Intercomunale per i Servizi di Assistenza Sociale
C.I.S.S.A. Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali di Pianezza
Cisa12 Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Nichelino
CISS Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali di Chivasso
Co.Ge.Ca Consorzio per la Gestione di un Canile
Co.Ge.Sa. Consorzio per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali
Coeso – Società della Salute delle zone Amiata grossetana, Colline metallifere e Area grossetana
Consorzio Acea Pinerolese
Consorzio Agrigentino per la Legalità e lo Sviluppo
Consorzio Ambiente Versilia
Consorzio Ambito Territoriale 3 Ausl Br1
Consorzio Attività Produttive – Aree e Servizi
Consorzio Brianteo – Villa Greppi
Consorzio Canavesano Ambiente - CCA
Consorzio Coralp per gli Studi Universitari e la Formazione Avanzata nel Friuli Montano e nell’Arco Alpino Orientale
Consorzio Culturale del Monfalconese
Consorzio dei Comuni del Cassinate per la Programmazione e Gestione dei Servizi Sociali
Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia
Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A/5 – Regione Campania
Consorzio dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari dell'ambito Territoriale C08
Consorzio dei Servizi Sociali "Vallo di Lauro - Baianese"
Consorzio del Parco Grugnotorto Villoresi – in liquidazione
Consorzio della Valbossa
Consorzio per la Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano
Consorzio di Metanizzazione Pre-Serre
Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino
Consorzio di Polizia Locale Valle Agno
Consorzio Due Giare
Consorzio Erbese Servizi Alla Persona
Consorzio Forestale Alta Valle Trompia
Consorzio IANUA
Consorzio Impegno Sociale
Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali – C.I.S.S. di Pinerolo
Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali – CISS Ossola
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali – C.I.S.AS
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali – C.I.S. di Ciriè
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali – C.I.S.S. 38
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali dei Comuni dell’Alessandrino
Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona – Novi Ligure
Consorzio Intercomunale di Servizi C.I. di S.
Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio-Sanitari in sigla C.I.SS.
Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali dell'Ovest – Ticino
Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali
Consorzio Intercomunale Pubblici Servizi Tindari – Nebrodi
Consorzio Intercomunale Servizi Ischia in Liquidazione
Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Biellese Orientale – Cissabo
Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Caluso
Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali I.R.I.S.
Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali-Zona Cusio
Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A. – Tortona
Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A. 31
Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A. di Gassino Torinese
Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Valle di Susa – Val Sangone
Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale C.I.S.A. – Asti Sud
Consorzio Intercomunale Sviluppo Economico Soresina con sigla C.I.S.E. in liquidazione
Consorzio Intercomunale Valle dell’Halaesa
Consorzio Isontino Servizi Integrati
Consorzio Lago di Bracciano
Consorzio Monviso Solidale

Consorzio Obbligatorio dei Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani - C.O.VE.VA.R
Consorzio Oltrepò Mantovano
Consorzio Ovest Solidale
Consorzio per i Servizi Sociali del Distretto di Pavia
Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Chierese
Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese
Consorzio per il Servizio di Assistenza ai Servizi Sociali fra i Comuni di Albizzate e Solbiate Arno in liquidazione
Consorzio per il Welfare Integrato dell’Ambito A02
Consorzio per l’Università di Pomezia S.c.r.l. in liquidazione
Consorzio per la Gestione dell’Osservatorio Ambientale
Consorzio per la Gestione degli Interventi e dei Servizi Sociali del Distretto Socio-Sanitario RM 6.4 Pomezia-Ardea
Consorzio per la Gestione delle Biblioteche Comunali degli Ardenti e Provinciale Anselmo Anselmi di Viterbo
Consorzio per la Promozione delle Attività Universitarie del Sulcis Iglesiente – Consorzio AUSI
Consorzio Universitario Nuorese – Consorzio per la Promozione Studi Universitari nella Sardegna Centrale
Consorzio per la Realizzazione del Sistema Integrato Welfare – Ambito di Poggiardo
Consorzio per la Realizzazione del Sistema Integrato Welfare ATS BR4
Consorzio per la Ricerca e l'Educazione Permanente Torino – COREP TORINO
Consorzio per l'Assistenza Medico Psico-Pedagogica
Consorzio per l'Attività Socio Assistenziale – C.A.S.A.
Consorzio per le Autostrade Siciliane
Consorzio per l'Incremento degli Studi e delle Ricerche dei Dipartimenti di Fisica dell'Università di Trieste
Consorzio per l'istituto Musicale Gaspare Spontini
Consorzio per l'Istituto per la Storia della Resistenza della Provincia di Alessandria
Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia
Consorzio Polizia Locale Alta Brianza – in liquidazione
Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino
Consorzio Polizia Municipale Padova Ovest
Consorzio Rifiuti del Verbano Cusio Ossola - C.R.Vco
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali dell’Ovadese
Consorzio Servizi Sociali In.Re.Te.
Consorzio Servizi Sociali Pollino – Co.S.S.Po.
Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi Bibliotecari, Culturali e Turistici
Consorzio Sociale RI/1
Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni- Ambito S10
Consorzio Società della Salute Zona Pisana
Consorzio Socio Assistenziale Alba – Langhe – Roero
Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese
Consorzio Struttura Zerosei
Consorzio T.I.N.E.R.I. - Tutti Insieme Nessuno Resti Indietro
Consorzio tra i Comuni dell'Area Acquese per la gestione complessiva dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani C.A.R.S.U.
Consorzio Turistico della Marmilla “Sa Corona Arrubia“
Consorzio Turistico “Sa Perda e Iddocca”
Consorzio Universitario Archimede
Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa
Consorzio Universitario della Provincia di Trapani
Consorzio Universitario di Caltanissetta
Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino
Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale
Consorzio Universitario di Siracusa - Giovanni Paolo II
Consorzio Universitario Piceno
Enoteca Regionale del Monferrato Consorzio con Attività Esterna
Insieme per il Sociale
Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Asti
Offertasociale Azienda Speciale Consortile
Ovest solidale
Sistema Bibliotecario Consortile Antonio Panizzi in liquidazione
Società Consortile Patto Territoriale Appia Antica A.R.L. – in liquidazione
Società della Salute Alta Val di Cecina – Valdera

Società della Salute Amiata Senese e Valdorcia-Valdichiana Senese
Società della Salute Area Pratese
Società della Salute del Mugello
Società della Salute della Lunigiana
Società della Salute della Valdinievole
Società della Salute della Zona Alta Val d'Elsa
Società della Salute della Zona Fiorentina Nord-Ovest
Società della Salute di Firenze
Società della Salute Empolese – Valdarno-Valdelsa
Società della Salute Fiorentina Sud-Est
Società della Salute Pistoiese
Società della Salute Senese
Società della Salute Valli Etrusche
Sub-Ato Monte Emilius Piana d'Aosta
Un.I.Ver. – Università e Impresa Vercelli

Consorzi universitari e interuniversitari di ricerca
Centro Universitario per la Previsione e Prevenzione Grandi Rischi
Consorzio Centro Biotecnologie Avanzate – C.B.A. in liquidazione
Consorzio CNISM in liquidazione
Consorzio Internazionale Astrofisica Relativistica – I.C.R.A.
Consorzio Interuniversitario CINECA
Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Chimica dei Metalli nei Sistemi Biologici – C.I.R.C.M.S.B.
Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert per lo studio della civiltà giuridica europea e per la storia dei suoi ordinamenti
Consorzio Interuniversitario Istituto Nazionale di Studi su Agribusiness e Sostenibilità – I.N.A.S.
Consorzio Interuniversitario Italiano per l'Argentina – C.U.I.A.
Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica – C.I.N.I.
Consorzio Interuniversitario per i Trapianti d'Organo
Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica
Consorzio Interuniversitario per l'Idrologia – CINID
Consorzio Interuniversitario per l'Ottimizzazione e la Ricerca Operativa – ICOOR
Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie
Consorzio Interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase – CSGI
Consorzio Interuniversitario Risonanze Magnetiche di Metallo Proteine – C.I.R.M.M.P.
Consorzio Interunivesitario Regionale Pugliese - CIRP
Consorzio interuniversitario Reluis - Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica e Strutturale
Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica – IU.NET
Consorzio Nazionale Interuniversitario per Le Scienze del Mare – CoNISMa
Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso
Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari – I.N.R.C.

Fondazioni lirico-sinfoniche
Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari
Fondazione Teatro Carlo Felice
Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale
Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli
Fondazione Teatro La Fenice di Venezia
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari
Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
Fondazione Teatro Massimo di Palermo
Fondazione Teatro Regio di Torino
Teatro Comunale di Bologna Fondazione

Teatri nazionali e di rilevante interesse culturale
Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli
Centro Teatrale Bresciano
Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova
Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d'Abruzzo
Ente Teatro di Rilevante Interesse Culturale Stabile della Città di Catania
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Fondazione Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa

Fondazione Teatro della Toscana
Fondazione Teatro di Roma
Fondazione Teatro Metastasio di Prato
Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria
Marche Teatro – S.c.r.l.
Teatro Biondo Stabile di Palermo
Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni
Teatro Stabile di Bolzano
Teatro Stabile Sloveno

Altre amministrazioni locali
"Area 24 S.r.l." in liquidazione
“Centro Fieristico della Spezia” – S.r.l. in liquidazione
A.M.A.CO.
A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.r.l.
A.C.C.C. – Assistenza Comunione Coesione Collegialità
A.I.S.A. S.p.a. Arezzo Impianti e Servizi Ambientali in liquidazione
A.M.A. - Azienda mobilità aquilana - Società per azioni
A.T.C. Servizi S.p.a. in liquidazione
A2E Servizi S.r.l. in liquidazione
ABM Service S.r.l. -in liquidazione
Abruzzo Progetti S.p.a.
Acqua S.p.a. – Società per Azioni per l'approvvigionamento idrico in liquidazione anche in breve Acqua S.p.a. in liquidazione
Adveniam S.r.l.,in liquidazione
AER Impianti Srl
Aeroporto di Frosinone S.p.a. - in liquidazione
Afragol@net S.r.l. unipersonale
Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti
Agenzia del Trasporto Pubblico del Bacino di Como Lecco e Varese
Agenzia Demanio Provinciale – Agentur Landesdomaene
Agenzia di programmazione integrata e coordinamento delle politiche territoriali in liquidazione
Agenzia forestale regionale – Umbria
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna – Fo.Re.S.T.A.S
Agenzia interregionale per il fiume Po – AIPO
Agenzia locale di sviluppo dei Comuni dell’area nolana – Società consortile per azioni
Agenzia locale per la mobilità ed il trasporto pubblico locale S.r.l.
Agenzia Mobilità e Impianti Ferrara S.r.l.
Agenzia Mobilità Romagnola – AMR S.r.l. Consortile
Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – ACP
Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale
Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale (Atpl) del Bacino di Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia
Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Cremona e Mantova
Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche
Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena S.p.a.
Agenzia per l'Occupazione e lo Sviluppo dell'area Nord Barese-Ofantina – S.c.r.l.
Agenzia per la Protezione Civile – Agentur Fuer Bevoelkerungsschutz
Agenzia per la Trasformazione Territoriale in Veneto S.p.a. in liquidazione
Agenzia per lo Sviluppo Sociale ed Economico della Provincia Autonoma di Bolzano
Agenzia regionale del Lazio per i trapianti e patologie connesse
Agenzia regionale di protezione civile – Regione Abruzzo
Agenzia regionale per la ricostruzione post-sisma ARPS – Molise
Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Regione Emilia Romagna
Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali – A.R.I.F. Puglia
Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Molise - Sviluppo Italia Molise S.p.a.
Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)
Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport - ARUS
Agenzia Sarda delle Entrate
Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario – AVISP
Airgest S.p.a.
Alba Service S.r.l.
Alto Adige Riscossioni S.p.a.

Amat Palermo S.p.a.
Amra –analisi e monitoraggio del rischio ambientale-Società consortile a responsabilità limitata in forma
Abbreviata “Amra S.c.a r. l.” in liquidazione
Amt Trasporti S.r.l in liquidazione
Anita S.r.l.
Appia Servizi S.r.l. - in liquidazione
Area Stazione – Società di trasformazione urbana S.p.a.
Areale Bolzano – ABZ S.r.l.
Arexpo S.p.a.
Asco Holding S.p.a.
ASIU - Società per azioni in liquidazione
Asme S.p.a. in liquidazione
Asp Centro servizi alla persona di Ferrara
Asp San Vincenzo De' Paoli
Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione
Associazione teatrale pistoiese
Aurora - Porto Turistico di Vieste S.p.a. in liquidazione
Authority – Società di trasformazione urbana S.p.a. in liquidazione
Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria
Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a.
Autostrada Pedemontana Lombarda Società per azioni
Autostrada regionale Cispadana S.p.a.
Azienda Calabria Verde
Azienda di servizi alla persona Valsasino
Azienda forestale della Regione Calabria AFOR in liquidazione
Azienda Isola
Azienda Musei provinciali di Bolzano
Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti S.p.a. in breve ARIA S.p.a.
Azienda Servizi Comunali S.r.l. in liquidazione
Azienda servizi e promozione e gestione “PRO.GEST”
Azienda servizi per la cittadinanza “INSIEME” – Azienda speciale interventi sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia
Azienda servizi sociali di Bolzano
Azienda Siciliana Trasporti S.p.a. a socio unico
Azienda Sociale Sud Est Milano o, in forma abbreviata, A.S.S.E.MI.
Azienda speciale “Aprilia multiservizi” in liquidazione
Azienda speciale consortile A04
Azienda speciale multiservizi Pontecorvo
Azienda speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano
Azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento in sigla A.S.I.S.
Azienda speciale servizi Bassa Reggiana
Azienda speciale servizi cultura turismo e spettacolo Teatri di Civitanova
Azienda speciale servizi infanzia e famiglia – G.B. Chimelli
Azienda speciale Silvo Pastorale
Azienda Strade Lazio – ASTRAL S.p.a.
Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.a. in liquidazione
Azienda teatro del Giglio A.T.G.
Azienda territoriale per i servizi alla persona - Ghedi (BS)
Azienda Trasporti di Messina in liquidazione
Azienda Trasporti Livornese - A.T.L. Società a responsabilità limitata in liquidazione
Biblioteca Fardelliana
Borgo Servizi – A.S.B.S.
Borsa Immobiliare di Napoli S.r.l. unipersonale in liquidazione
Brescia Infrastrutture S.r.l.
Brescia Musei
Brugnato Sviluppo S.r.l. in liquidazione
Brunate – S.r.l. in liquidazione
C.I.T. - Consorzio Intercomunale Torinese
Candeo S.r.l. in liquidazione
Carbosulcis S.p.a.
Carrodano Sviluppo S.r.l. in liquidazione
Cartolarizzazione Città di Torino S.r.l.
Cassa del Trentino S.p.a.

Cassa Regionale Credito Imprese Artigiane – CRIAS
Castelli di Bolzano
Ce.Ma.Co. S.R.L. - in liquidazione
Ce.Val.Co. – Centro per la Valorizzazione economica della Costa Toscana S.p.a. in liquidazione
Celestini S.r.l.
Centro pensioni complementari regionali Società per azioni in breve Pensplan Centrum S.p.a. o Centrum S.p.a.
Centro di sperimentazione Laimburg
Centro servizi culturali S. Chiara
Chioggia Terminal Crociere Srl in liquidazione
Città del fare – Agenzia locale di sviluppo dei comuni a nord-est di Napoli Società consortile per azioni e con denominazione abbreviata Città del fare S.c.p.a. in liquidazione
CO.IN.R.E.S. Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi
Comitato Regionale per la Gestione Venatoria (Aosta)
Comunità del bacino del lago di Bolsena – CO.BA.L.B. – S.p.a. in liquidazione
Comunità sociale Cremasca A.S.C.
Con.Ami (Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale)
Concessioni autostradali lombarde Società per azioni anche nella forma Concessioni Autostradali Lombarde S.p.a. o anche CAL S.p.a.
Consorzio Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Lecce
Consorzio Bassa Sabina Acqua Peschiera
Consorzio Catania ricerche
Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Società cooperativa
Consorzio di gestione e ripopolamento ittico della fascia costiera eoliana
Consorzio di Ricerca Bioevoluzione Sicilia
Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena
Consorzio Fitosanitario Provinciale di Parma
Consorzio Fitosanitario Provinciale di Piacenza
Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio nell'Emilia
Consorzio Osservatorio dell'Appennino Meridionale
Consorzio per Arginatura e Sistemazione Torrente Banna Bendola
Consorzio per il Festivalfilosofia
Consorzio per la pubblica lettura S. Satta di Nuoro
Consorzio per la Realizzazione del Sistema Integrato di Welfare dell'Ambito Territoriale Sociale Br1
Consorzio per la Ricerca nel Settore della Filiera Lattiero Casearia e dell'Agroalimentare (Corfilac)
Consorzio per la ricerca sanitaria – CORIS
Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli
Consorzio per la Valorizzazione del Porto Vecchio "Ursus" (Urban Sustainable System)
Consorzio per la Zona Industriale Apuana
Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale di Siniscola
Consorzio per la Zona Industriale di Macomer
Consorzio per lo sviluppo del Polesine (CONSVIPO) Azienda speciale
Consorzio per lo sviluppo dell'area Conca Barese Società consortile a responsabilità limitata
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza in Liquidazione
Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Campobasso-Boiano
Consorzio Regionale per l'Energia e la Tutela Ambientale in sigla Creta
Consorzio Regionale per la Tutela l'Incremento e l'Esercizio della Pesca
Consorzio Sociale della Bassa Sabina
Consorzio Sociale Valle Dell'Irno – Ambito S6
Consorzio Trasporti Pubblici S.p.a. in liquidazione
Consorzio Villa Reale e parco di Monza
Copertino Multiservizi S.p.a. - in liquidazione
Coseca Società a responsabilità limitata in liquidazione o in forma abbreviata Coseca S.r.l. in liquidazione
Costruire Insieme azienda speciale multiservizi
Cremasca Servizi S.r.l.
Cst – Sistemi sud – S.r.l.
Dedalo Ambiente AG.3 S.p.a. in liquidazione
Diomede – S.r.l. in liquidazione
E.P. Sistemi S.p.a. in liquidazione
Eboli Patrimonio S.r.l. – Società in liquidazione
Ecoemme S.p.a. in liquidazione
Ecofon Conero S.p.a.
Ecologica - Società a responsabilità limitata in liquidazione

Elpis S.r.l. in liquidazione
Energia e Ambiente Lodigiana S.r.l. in liquidazione
Ente Acque della Sardegna – ENAS
Ente Acque Umbre Toscane – EAUT
Ente autonomo lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini
Ente autonomo regionale Teatro di Messina
Ente di decentramento regionale di Gorizia
Ente di decentramento regionale di Pordenone
Ente di decentramento regionale di Trieste
Ente di decentramento regionale di Udine
Ente Olivieri
Ente regionale per il patrimonio culturale della regione Friuli-Venezia Giulia – ERPAC
Ente regionale teatrale del Friuli Venezia-Giulia (E.R.T.)
Ente siciliano per la promozione industriale in liquidazione
Ente Tutela Patrimonio ittico (ETPI)
Euroservizi. Prov.Aq - S.p.a. in liquidazione
Exe S.p.a. - in liquidazione
Farmacia Comunale Sestu S.r.l. - in liquidazione
FB Servizi – S.r.l. in liquidazione
Feltrinaservizi S.r.l.
Fermo Gestione Immobiliare società per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Fermo
Società a responsabilità limitata – Fermo gestione immobiliare S.r.l. – in liquidazione
Ferrovie Emilia-Romagna Società a responsabilità limitata in sigla F.E.R. - S.r.l.
Ferrovienord Società per azioni
FI.R.A. S.p.a. (Finanziaria Regionale Abruzzese)
Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a. in liquidazione
Finanziaria Città di Torino Holding Spa
Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico F.I.L.S.E. S.p.a.
Finanziaria Regionale per lo sviluppo del Molise Finmolise S.p.a.
Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.
Fincalabra S.p.a.
Findolomiti Energia S.r.l.
Fingranda S.p.a. in liquidazione
Finmolise sviluppo e servizi S.r.l. in liquidazione
Finpiemonte S.p.a.
Finporto di Genova S.r.l.
Follo Sviluppo S.r.l. in liquidazione
Fondazione 20 Marzo 2006
Fondazione Apulia Film Commission
Fondazione Bruno Kessler
Fondazione Calabria Film Commission
Fondazione Campori
Fondazione Caorle città dello sport
Fondazione Centro internazionale di studi di architettura A. Palladio
Fondazione Centro studi Alfierani
Fondazione Centro studi Leon Battista Alberti
Fondazione Contrada Torino Onlus
Fondazione Cresci@Mo
Fondazione di Medicina Molecolare e Terapia Cellulare
Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità
Fondazione E.U.L.O. – Università di Brescia
Fondazione Edmund Mach
Fondazione Ente Ville Vesuviane
Fondazione Federico Zeri
Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio
Fondazione Film Commission Regione Campania
Fondazione Film Commission Torino Piemonte
Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste
Fondazione Giannino e Maria Galvagni Onlus
Fondazione Gran Paradiso – Grand Paradis
Fondazione Haydn di Bolzano e Trento
Fondazione Hub Innovazione Trentino
Fondazione i Teatri

Fondazione Lombardia Film Commission
Fondazione Lucana Film Commission
Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale
Fondazione Molise Cultura
Fondazione Montagna Sicura
Fondazione Museo di fotografia contemporanea
Fondazione Museo storico del Trentino
Fondazione musicale Santa Cecilia
Fondazione Oderzo Cultura
Fondazione Orchestra sinfonica Siciliana
Fondazione per la Ricerca l'Innovazione e lo Sviluppo Tecnologico dell'Agricoltura Piemontese
Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia
Fondazione Politeama-città di Catanzaro
Fondazione Rossini Opera festival
Fondazione S.S.P. - Scuola Sanità Pubblica
Fondazione Sardegna Film Commission
Fondazione Sistema Toscana
Fondazione Studi universitari di Vicenza – FSU Vicenza
Fondazione Taormina Arte Sicilia
Fondazione Teatro comunale e auditorium – Bolzano
Fondazione Torino Musei
Fondazione trentina Alcide De Gasperi
Fondazione Umbria Film Commission
Fondazione Università degli Studi di Teramo
Fondazione Università di Catanzaro Magna Graecia
Fondazione Universitaria Ceis Economia Tor Vergata
Fondazione Universitaria dell'Università di Salerno
Fondazione Veneto Film Commission
Formigine Patrimonio S.r.l.
Friuli-Venezia Giulia Strade S.p.a.
Funivie Molise S.p.a.
G.E.S.A. AG.2 S.p.a. in liquidazione
Gal Valli Gesso, Vermenagna, Pesio Scarl
Galleria d'arte moderna e contemporanea Silvio Zanella
Ge.Se.Ma. Ambiente e Patrimonio S.r.l.
Gect Euregio Tirolo-Alto Adige Trentino-Evtz Europaregion Tirol-Suedtirol-Trentino
Gestione Comunale Venatoria e Faunistica Srl Unipersonale
Gestione governativa Ferrovia Circumetnea
Gestione Servizi Sociali Territoriali siglabile Ge.S.S.Ter S.r.l.
Gestioni separate S.r.l. in liquidazione
Gran Sasso Teramano S.p.a. in liquidazione
Gruppo di Azione Locale Valle del Crati S.c.a r.l.
Holding Civitavecchia Servizi S.r.l. in liquidazione
I Castelli della Sapienza in sigla C.C.S.
I.R.MA. Immobiliare Regione Marche - S.r.l. - in liquidazione
Idm Suedtirol -Alto Adige
Impresa e Territorio S.c.a.r.l. in liquidazione
IN.VA. S.p.a.
Iniziative ambientali S.r.l.
Iniziative produttive S.r.l. in liquidazione
Innovapuglia S.p.a.
Insediamenti Produttivi Piemonte Settentrionale - S.p.a. in liquidazione Siglabile Nordind - S.p.a.
Insiel – Informatica per il sistema degli enti locali S.p.a. o in breve Insiel S.p.a.
Institut Agricole Regional
Institut Valdotain de l'artisanat de tradition (IVAT)
Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
Interporto Cervignano del Friuli S.p.a.
Interporto Marche S.p.a.
Interventi-geo ambientali S.p.a. – IGEA S.p.a.
Investiacatania S.c.p.a. in liquidazione
Investimenti S.p.a.
Iride Formazione S.R.L. in liquidazione
Istituto culturale cimbro-Kulturinstitut Lusèrn

Istituto culturale ladino Majon di Fascegn/Istitut Cultural Ladin
Istituto culturale mòcheno-Bersntoler Kulturinstitut
Istituto dei Ciechi “Opere riunite I. Florio – F. ed A. Salamone”
Istituto di cultura ladino Micurà De Rue- Ladinisches Kulturinstitut Micurà De Rue
Istituto Edilizia Economica e Popolare di Catania S.p.a. in liquidazione
Istituto incremento ippico per la Sicilia
Istituto per la promozione dei lavoratori IPL/Arbeitsförderungsinstitut - AFI
Istituto regionale per la floricoltura
Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana – IRPET
Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive – IRSAP
Istituto regionale ville tuscolane – IRVIT
Istituto regionale ville venete
Istituto superiore regionale etnografico sardo – ISRES
Istituzione comunale Marsala Schola
It.city S.p.a.
Joniambiente S.p.a. in liquidazione
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA
Lameziaeuropa S.p.a.
Lazio Ambiente S.p.a. – Unipersonale in liquidazione
Lazio innova S.p.a.
Laziocrea – S.p.a.
Le Serre S.r.l.
Le tre pievi servizi sociali Alto Lario
Leonia Società per azioni
Levante Sviluppo S.p.a. in liquidazione
Levanto Waterfront S.r.l. in liquidazione
Lido di Riva del Garda S.r.l. – Società di partecipazioni
Ligurcapital S.p.a. – Società per la capitalizzazione della piccola e media impresa
Liguria Digitale S.p.a.
Livorno Reti ed Impianti S.p.a. in liquidazione
Lodinnova S.r.l.in liquidazione
Lucca holding S.p.a.
Magazzini Generali Merci e Derrate S.R.L. -in liquidazione
Mattatoio Valle Umbra Sud S.p.a. in liquidazione
Mercato Agricolo – Alimentare – Bari – Società consortile a r.l. in sigla M.A.A.B. S.c.r.l.
Messinambiente S.p.a. in liquidazione
Metropoli Est S.r.l. in liquidazione
Mo. Se. S.p.a. in liquidazione
Modica multiservizi S.r.l. in liquidazione
Molise dati – società informatica molisana S.p.a.
Morenica S.r.l.
Mornago patrimonio e servizi S.r.l. in liquidazione
Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali
Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto – MART
Museo degli usi e costumi della gente trentina
Museo delle Scienze di Trento
MUSME - Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute
Na-Met S.p.a. in liquidazione
Napoli holding S.r.l.
Notaresco Patrimonio S.r.l., in liquidazione
Notaresco Sociale S.r.l., in liquidazione
Nuovo Circondario Imolese
Open Leader - Società Consortile a r.l. - Anche Brevemente "Open Leader Scarl"
Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l.
Ottana sviluppo – Società consortile per azioni – in fallimento
Palacongressi S.p.a. in liquidazione
Palermo Ambiente S.p.a. in liquidazione
Parco tecnologico Val Bormida S.r.l.
Parma Infrastrutture S.p.a.
Pasubio Tecnologia S.r.l.
Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini P.M.R. S.c.r.l.
Pedemontana sociale azienda territoriale per i servizi alla persona
Peloritani S.p.a.

Pescarainnova S.r.l.
Piceno Sviluppo - Società consortile A. r. l. in liquidazione
Pluri Market S.r.l. in liquidazione
Pomigliano Infanzia Onlus
Porto di Maiori S.p.a. in liquidazione
Progetto Carrara S.r.l. in liquidazione
Programma Casa S.r.l.
PromoFirenze Azienda speciale della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Firenze
Promostudi La Spezia - Fondazione di Partecipazione per la Promozione degli Studi Universitari alla Spezia
Puglia sviluppo S.p.a.
Puglia valore immobiliare Società di cartolarizzazione – S.r.l.
Quadrilatero Marche – Umbria Società per azioni in breve "Quadrilatero Marche - Umbria S.p.a."
RAS - Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano
Reggio Emilia Fiere Società a responsabilità limitata in liquidazione
Reggio Emilia Innovazione Soc. Cons. A R.L.in liquidazione
Retesalute – Azienda speciale
Riminiterme Sviluppo S.R.L.
Risanamento e sviluppo attività industriali siciliane S.p.a. – Resais S.p.a. in liquidazione
Risorsa Sociale Gera d'Adda Azienda Speciale consortile in breve Risorsa Sociale Gera D'Adda
Risorse Sabine – Società a responsabilità limitata in liquidazione
Rocca Brivio Sforza S.r.l. in liquidazione
S.I. Impresa (Servizi Integrati Impresa)
S.M.A. Sistemi per la meteorologia e l'ambiente Campania S.p.a. – In sigla S.M.A. Campania S.p.a.
S.p.a. Immobiliare - Fiera di Brescia
Salerno sviluppo - S.c.r.l. in liquidazione
SAN.IM. S.p.a.
Sant'Andrea servizi S.r.l.
Sardegna It S.r.l.
SASA S.p.a.
Scuola Interregionale di Polizia Locale in forma abbreviata SIPL
Scuola Provinciale Superiore di Sanità Claudiana
Selfin S.r.l.- Selfin Gmbh
Serchio Verde Ambiente S.p.a. in liquidazione
Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.a. in liquidazione
Servizi e Sviluppo del Territorio S.r.l. Società compartecipata dai Comuni di Laviano e Santomenna
Servizi Idrici Astigiano Monferrato, Società consortile a responsabilità limitata (siglabile "SIAM S.c.ar.l." con o senza punti di interpunzione)
Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l.
Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.a. – "in liquidazione"
Sienergia S.p.a. in liquidazione
Sila Sviluppo - Agenzia Permanente per l'occupazione e lo sviluppo della Sila - Società Consortile A.R.L.
SIMETO Ambiente S.p.a. in liquidazione
Sispi - Sistema Palermo Innovazione S.p.a.
Sistemi Territoriali S.p.a.
SMEA Società Maceratese per l'Ecologia e l'Ambiente S.r.l.
Società Alberghiera Lucana – S.A.L. S.r.l. in liquidazione
Società Attuazione Piano di Stabilizzazione S.r.l.
Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a.
Società Caltanissetta Service in house providing S.r.l.
Società Consortile Energia Toscana, Società Consortile a responsabilità limitata
Società Consortile Matese per l'Occupazione S.p.a. in liquidazione
Società Consortile per la programmazione negoziata e lo sviluppo dell'Anglona a responsabilità limitata in breve "Agenzia di sviluppo per l'Anglona Soc. Cons. r.l."
Società Consortile Trigno-Sinello a responsabilità limitata, in sigla Trigno-Sinello Soc. Cons. A.r.l.
Società degli Interporti Siciliani S.p.a.
Società di Committenza Regione Piemonte S.p.a. – S.C.R. - Piemonte S.p.a.
Società di Salsomaggiore S.r.l. in liquidazione
Società Finanziaria Regione Sardegna – S.p.a.
Società Idroelettrica Le Chatelet S.r.l. in sigla Le Chatelet S.r.l.
Società Immobiliare Nuove Terme di Castellammare di Stabia S.p.a. abbreviata "S.I.N.T. S.p.a." in liquidazione
Società Locale Investimenti Minerbio S.r.l.in liquidazione S.L.I.M. S.r.l. in liquidazione

Società per azioni Autostrada del Brennero in sigla Autobrennero S.p.a. o Autostrada del Brennero S.p.a. – Brennerautobahn A.G.
Società per azioni Autostrade Centro Padane
Società per Azioni Autovie Venete (S.A.A.V.)
Società per Cornigliano S.p.a.
Società per la Logistica Merci S.p.a. in sigla S.L.M. S.p.a. in liquidazione
Società per la realizzazione delle metropolitane della città di Roma A R.L. in forma abbreviata Roma Metropolitane S.R.L. in liquidazione
Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.a. in liquidazione
Società per le iniziative di recupero dei centri storici, dei beni architettonici, ambientali e per il turismo - Laocoonte - Società consortile per azioni – Progetto Laocoonte S.c.p.a.
Società Regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria – Sviluppumbria S.p.a.
Società Riscossioni S.p.a. siglabile Soris S.p.a.
Solgas immobili S.r.l. - in liquidazione
Soncino Sviluppo Società a Responsabilità Limitata in liquidazione
Soprip S.r.l. in liquidazione
Spedia S.p.a. in liquidazione
SRM – Società Reti e Mobilità S.r.l.
Stazione Consorziale Sperimentale di granicoltura per la Sicilia
Stazione Sperimentale per l'industria delle Pelli e delle Materie Concianti S.r.l.
Strutture Trasporto Alto Adige - S.p.a.
Sviluppo Basilicata - Società per Azioni
Sviluppo Campania S.p.a.
Sviluppo Pezzo S.r.l.
Sviluppo Santhià S.r.l. in liquidazione
Sviluppo Territoriale della Provincia di Ravenna – S.Te.P.Ra. S.c. mista a responsabilità limitata
T.E.S.S. Costa Del Vesuvio Società per azioni in liquidazione
Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura
Teatro Sociale S.r.l. in liquidazione
Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo
Tempi Agenzia S.r.l.
Terme di Agnano S.p.a. In liquidazione
Terme di Fogliano S.p.a. in liquidazione
Terme di Sciacca S.p.a. in liquidazione
Terra di Brindisi S.r.l. in liquidazione
Test - Technology, Environment, Safety, Transport - Società Consortile a Responsabilità Limitata in forma abbreviata "Test S.c.ar.l."
Tirreno Ecosviluppo 2000 Società consortile a r.l.
Tirrenoambiente S.p.a. in liquidazione
Trapani Sviluppo Sud S.r.l. in liquidazione
Trasporti Ferroviari Casentino S.r.l. in liquidazione in sigla T.F.C. S.r.l.
Trasporti Marittimi Salernitani – S.p.a. – e con sigla "T.M.S.- S.p.a." in liquidazione
TREGAS – Trentino Reti Gas S.r.l.
Trentino Riscossioni S.p.a.
Trentino Trasporti S.p.a.
Truentum S.r.l. in liquidazione
Umbria Servizi Innovativi S.p.a. in liquidazione
Urban Lab Genoa International School
Urbania S.p.a. in liquidazione
UTC immobiliare e servizi – Società consortile a responsabilità limitata – Società in liquidazione
V.T.P. Engineering S.r.l.
Valdarno Sviluppo S.p.a. in liquidazione
Valdaro S.p.a. in liquidazione
Vallo di Lauro Sviluppo S.p.a., in liquidazione
Valnestore Sviluppo S.r.l. in liquidazione
Valoreimmobiliare S.r.l.
Veneto Acque S.p.a.
Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione
Veneto Strade S.p.a.
Veneto Sviluppo S.p.a.
Venice Newport Container and Logistics S.p.a.
Viareggio Porto S.r.l. in liquidazione
Vibo Sviluppo Spa in liquidazione

Vocem S.r.l. in liquidazione
Zona industriale tecnologica e artigianale cittadellese S.p.a. in liquidazione

Enti nazionali di previdenza e assistenza

Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti – INARCASSA
Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti
Cassa nazionale del notariato
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti – CNPADC
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali – CNPR
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense
Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati – EPPI
Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale – EPAP
Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi – ENPAB
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti – ENPAF
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari – ENPAV
Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica – ENPAPI
Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi – ENPAP
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro – ENPACL
Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri – ENPAM
Fondazione ENASARCO
Fondazione Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura – Fondazione ENPAIA
Fondazione Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani – ONAOSI
Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione, corrieri e delle agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi – FASC
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani G. Amendola – INPGI
Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL
Istituto nazionale previdenza sociale – INPS

23A05429

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 settembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0724
Yen	157,16
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,508
Corona danese	7,4582
Lira Sterlina	0,8565
Fiorino ungherese	384,1
Zloty polacco	4,6438
Nuovo leu romeno	4,9635
Corona svedese	11,8795
Franco svizzero	0,956
Corona islandese	143,7
Corona norvegese	11,424
Rublo russo	-
Lira turca	28,8196
Dollaro australiano	1,6655
Real brasiliano	5,3205
Dollaro canadese	1,4565
Yuan cinese	7,823
Dollaro di Hong Kong	8,3995
Rupia indonesiana	16477,43
Shekel israeliano	4,112
Rupia indiana	88,9735
Won sudcoreano	1425,94
Peso messicano	18,8201
Ringgit malese	5,0129
Dollaro neozelandese	1,81
Peso filippino	60,837
Dollaro di Singapore	1,4594
Baht tailandese	38,049
Rand sudafricano	20,2681

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A05280

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 settembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0713
Yen	157,42
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,605
Corona danese	7,4601
Lira Sterlina	0,85925
Fiorino ungherese	385,08
Zloty polacco	4,66
Nuovo leu romeno	4,971
Corona svedese	11,8875
Franco svizzero	0,9561
Corona islandese	143,7
Corona norvegese	11,454
Rublo russo	-
Lira turca	28,8155
Dollaro australiano	1,6682
Real brasiliano	5,292
Dollaro canadese	1,455
Yuan cinese	7,8115
Dollaro di Hong Kong	8,3879
Rupia indonesiana	16462,67
Shekel israeliano	4,0739
Rupia indiana	88,826
Won sudcoreano	1422,62
Peso messicano	18,5691
Ringgit malese	5,0105
Dollaro neozelandese	1,815
Peso filippino	60,689
Dollaro di Singapore	1,4597
Baht tailandese	38,229
Rand sudafricano	20,3284

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A05281

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 settembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0733
Yen	158,28
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,487
Corona danese	7,4609
Lira Sterlina	0,8609
Fiorino ungherese	384,35
Zloty polacco	4,6243
Nuovo leu romeno	4,9673
Corona svedese	11,9475
Franco svizzero	0,9589
Corona islandese	143,7
Corona norvegese	11,4783
Rublo russo	-
Lira turca	28,916
Dollaro australiano	1,6762
Real brasiliano	5,313
Dollaro canadese	1,4556
Yuan cinese	7,8144
Dollaro di Hong Kong	8,398
Rupia indonesiana	16502,58
Shekel israeliano	4,1014
Rupia indiana	89,081
Won sudcoreano	1426,24
Peso messicano	18,5223
Ringgit malese	5,0230
Dollaro neozelandese	1,8188
Peso filippino	60,899
Dollaro di Singapore	1,462
Baht tailandese	38,397
Rand sudafricano	20,33

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A05282

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 settembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,073
Yen	158,13
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,468
Corona danese	7,4601
Lira Sterlina	0,85995
Fiorino ungherese	384,3
Zloty polacco	4,6275
Nuovo leu romeno	4,9703
Corona svedese	11,95
Franco svizzero	0,9588
Corona islandese	145,3
Corona norvegese	11,5038
Rublo russo	-
Lira turca	28,9191
Dollaro australiano	1,6648
Real brasiliano	5,2652
Dollaro canadese	1,4505
Yuan cinese	7,8093
Dollaro di Hong Kong	8,3998
Rupia indonesiana	16475,95
Shekel israeliano	4,1011
Rupia indiana	89,053
Won sudcoreano	1422,44
Peso messicano	18,4079
Ringgit malese	5,0238
Dollaro neozelandese	1,8097
Peso filippino	60,828
Dollaro di Singapore	1,4601
Baht tailandese	38,387
Rand sudafricano	20,3109

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A05283

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 settembre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0658
Yen	157,5
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,496
Corona danese	7,4573
Lira Sterlina	0,85878
Fiorino ungherese	383,75
Zloty polacco	4,6308
Nuovo leu romeno	4,9698
Corona svedese	11,873
Franco svizzero	0,9554
Corona islandese	145,3
Corona norvegese	11,422
Rublo russo	-
Lira turca	28,7513
Dollaro australiano	1,6498
Real brasiliano	5,186
Dollaro canadese	1,4409
Yuan cinese	7,7561
Dollaro di Hong Kong	8,3416
Rupia indonesiana	16379,21
Shekel israeliano	4,0573
Rupia indiana	88,615
Won sudcoreano	1415,78
Peso messicano	18,2275
Ringgit malese	4,9922
Dollaro neozelandese	1,8008
Peso filippino	60,612
Dollaro di Singapore	1,4524
Baht tailandese	38,145
Rand sudafricano	20,2968

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A05284

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Pubblicazione del decreto 12 settembre 2023, in attuazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2023, concernente disposizioni per il contenimento dei rischi dei danni ambientali e per assicurare la continuità produttiva del complesso degli stabilimenti di proprietà della società Isab s.r.l. e misure di coordinamento a livello regionale in relazione agli interventi inerenti agli impianti di depurazione connessi.

Si comunica che sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sezione Normativa – Decreti Ministeriali, è stato pubblicato il 20 settembre 2023 il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 settembre 2023, concernente «Disposizioni per il contenimento dei rischi dei danni ambientali e per assicurare la continuità produttiva del complesso degli stabilimenti di proprietà della società ISAB S.r.l. e misure di coordinamento a livello regionale in relazione agli interventi inerenti agli impianti di depurazione connessi».

Il decreto è visionabile al seguente link: https://www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-12-settembre-2023-stabilimenti-isab-contenimento-rischi-danni-ambientali-e-continuita-produttiva

Le disposizioni del decreto si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione della presente comunicazione.

23A05312

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-225) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.